


COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

≡ ARCHIUR Srl UDINE



REGOLAMENTO EDILIZIO

E

VADEMECUM EDILIZIO.

INDICE

SIGLE PRINCIPALI	8
REGOLAMENTO EDILIZIO.	9
CAPO I. GENERALITÀ.....	9
ART. 1. OGGETTO E VALORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.....	9
ART. 2. DEROGHE.....	10
ART. 3. DEFINIZIONI.....	10
CAPO II. RAPPORTI CON L'URBANISTICA.....	13
ART. 4. AREA DI PERTINENZA URBANISTICA.....	13
ART. 5. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.....	13
ART. 6. PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA.....	13
CAPO III. COMMISSIONE EDILIZIA.....	14
ART. 7. NON ISTITUZIONE.....	14
CAPO IV. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.....	15
ART. 8. ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI.....	15
ART. 9. INCOMPATIBILITÀ, DURATA E DECADENZA.....	16
ART. 10. FUNZIONAMENTO E FACOLTÀ.....	16
CAPO V. INTERVENTI E ATTI.....	18
ART. 11. ABILITAZIONE E ATTI.....	18
ART. 12. DOCUMENTI E CARATTERISTICHE DELL'ATTO ABILITATIVO.....	18
ART. 13. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.....	19
ART. 14. DOCUMENTI E CARTELLO DI CANTIERE.....	20
ART. 15. RECINTO DI CANTIERE VERSO AREA PUBBLICA.....	20
ART. 16. PROCEDURA PER L'ESECUZIONE.....	20
ART. 17. OCCUPAZIONE E INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO.....	21
ART. 18. SCOPERTE FORTUITE.....	22
ART. 19. VARIANTI AL PROGETTO ABILITATO.....	23
ART. 20. ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	23
ART. 21. RIPRISTINO DEI LUOGHI.....	23

ART. 22. AGIBILITÀ DELLE OPERE.....	23
CAPO VI. REQUISITI DI EDIFICI.....	24
ART. 23. DOTAZIONI.....	24
ART. 24. CARATTERISTICHE DI VANI E STRUTTURE PARTICOLARI.....	24
ART. 25. VENTILAZIONE.....	26
CAPO VII. IMPIANTI.....	27
ART. 26. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	27
ART. 27. EVACUAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.....	27
ART. 28. EVACUAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE.....	27
ART. 29. EVACUAZIONE DEL PRODOTTO DI COMBUSTIONE.....	28
ART. 30. ILLUMINAZIONE.....	29
CAPO VIII. OPERE ESTERIORI.....	30
ART. 31. RECINTAZIONI.....	30
ART. 32. SPORGENZE E APERTURE SU SUOLO PUBBLICO.....	30
ART. 33. SICUREZZA, IGIENE E DECORO.....	31
ART. 34. OPERE DI SERVIZIO E ARREDO URBANO.....	33
ART. 35. APPLICAZIONI SU OPERE.....	35
CAPO IX. STRADE E OPERE LATERALI.....	36
ART. 36. STRADE.....	36
ART. 37. OPERE SU STRADA.....	36
ART. 38. ACCESSI E ALTRE OPERE LATERALI.....	37
ART. 39. INSEGNE DI ESERCIZIO NEI NUCLEI STORICI.....	38
CAPO X. EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO.....	39
ART. 40. PRESTAZIONI ENERGETICHE.....	39
ART. 41. VETRATE.....	39
ART. 42. RAFFRESCAMENTO.....	39
ART. 43. ILLUMINAZIONE.....	39
ART. 44. DOMOTICA.....	40
ART. 45. RISPARMIO IDRICO.....	40
ART. 46. MATERIALI ECO-COMPATIBILI.....	40
ART. 47. INCENTIVI ALL'EDILIZIA SOSTENIBILE.....	40
VADEMECUM EDILIZIO.....	42

1) GENERALITÀ.....	42
2) CORSO DEI LAVORI E AGIBILITÀ.....	43
2.1) PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.....	43
2.2) LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE.....	43
2.3) DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO.....	43
2.4) UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	43
3) REQUISITI TECNICI.....	45
3.1) SICUREZZA STATICA.....	45
3.2) PROTEZIONE ANTISISMICA.....	45
3.3) PROTEZIONE VERSO INCENDI, ESPLOSIONI E URTI.....	45
3.4) CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E MATERIALI.....	45
3.5) CARATTERISTICHE DELLE ABITAZIONI.....	46
3.6) CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.....	46
3.7) ISOLAMENTO DEI VANI DAL TERRENO.....	46
3.8) ALTEZZA DEI VANI.....	47
3.9) SUPERFICE FINESTRATA.....	48
3.10) DOTAZIONI.....	48
3.11) PROTEZIONE ACUSTICA.....	48
3.12) BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	49
3.13) LUOGHI DI LAVORO.....	50
4) OPERE E ATTIVITÀ SPECIALI.....	51
4.1) AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA PER TRASPORTO.....	51
4.2) STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI.....	51
4.3) STRUTTURE SANITARIE.....	51
4.4) EDIFICI SCOLASTICI.....	51
4.5) NIDI D'INFANZIA.....	52
4.6) IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	52
4.7) IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI.....	52
4.8) ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	52
4.9) STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE.....	52
4.10) AGRITURISMO, FATTORIE DIDATTICHE E FATTORIE SOCIALI.....	53
4.11) OPERE PER ALIMENTI.....	53
4.12) LOCALI PER DEPOSITO E VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI.....	54
4.13) OPERE PER ANIMALI.....	54
4.14) DEPOSITI FISCALI.....	55
4.15) BIORAFFINERIE.....	55
4.16) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI.....	55

4.17) IMPIANTI DI PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA.	55
4.18) CAVE.	57
4.19) SERVIZI FUNERARI E CIMITERI.....	58
4.20) CENTRI DI RIUSO.	58
5) IMPIANTI.	59
5.1) IMPIANTI IN GENERE.	59
5.2) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....	60
5.3) ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO.....	60
5.4) LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE.	60
5.5) GRUPPI ELETTROGENI E VENDITA DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.	61
5.5) IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE.....	61
5.7) ANTENNE.	61
5.8) PARALLELISMI CON LINEE DI TRASPORTO.....	61
5.9) IMPIANTI TECNOLOGICI NEL SOTTOSUOLO.	61
6) STRADE E OPERE LATERALI A STRADA E A FERROVIA.	62
6.1) CARATTERISTICHE STRADALI.....	62
6.2) PONTI STRADALI E FERROVIARI.	62
6.3) ACCESSI CARRAI.	62
6.4) IMPIANTI PUBBLICITARI.....	62
6.5) OPERE LATERALI A FERROVIA.....	63
6.6) ITINERARI CICLABILI.	63
7) OPERE IDRAULICHE E INVARIANZA.	64
7.1) ACQUE PUBBLICHE E DEMANIO IDRICO.....	64
7.2) DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI.....	64
7.3) OPERE VIETATE E DISTANZE.	64
7.4) INVARIANZA IDRAULICA.	65
8) PROTEZIONE AMBIENTALE.	66
8.1) EDIFICI, IMPIANTI E DEPOSITI INSALUBRI.	66
8.2) PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI.	66
8.3) AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI.....	67
8.4) VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.	67
8.5) TUTELA DELLE ACQUE E SCARICHI.	67
8.6) RIFIUTI.....	67
8.7) EMISSIONI IN ATMOSFERA.	68
8.8) RUMORE.	68
8.9) PROTEZIONE DA CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.	68
8.10) PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO.....	69

8.11) SERBATOI INTERRATI.....	69
8.12) VERIFICA DELL'AUTORITÀ SANITARIA.....	69
9) BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	70
9.1) BENI CULTURALI.....	70
9.2) BENI PAESAGGISTICI.....	70
9.3) SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E DEGLI ALBERI MONUMENTALI.....	70
9.4) SALVAGUARDIA DEI PRATI STABILI NATURALI.....	70
10) PROTEZIONE ANTINCENDIO.....	71
10.1) ATTIVITÀ SOGGETTE A DISCIPLINA E REGOLA TECNICA ANTINCENDIO.....	71
10.2) LUOGHI DI LAVORO.....	71
10.3) EDIFICI RESIDENZIALI DI ALTEZZA ANTINCENDIO UGUALE O SUPERIORE A METRI 12.....	71
10.4) LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	71
10.5) SCUOLE E ASILI NIDO.....	71
10.6) STRUTTURE SANITARIE.....	71
10.7) ATTIVITÀ COMMERCIALI E UFFICI.....	72
10.8) ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE.....	72
10.9) ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE DI VEICOLI.....	72
10.10) IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILI LIQUIDI.....	72
10.11) IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILI GASSOSI.....	72
10.12) SERRE RISCALDATE.....	73
10.13) MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA.....	73
10.14) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.....	73
10.15) DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL GAS.....	73
10.16) DEPOSITI DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE.....	73
10.17) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, SERBATOI INTERRATI E DEPOSITI PER AUTOTRAZIONE.....	74
10.18) STABILIMENTI PER OLI MINERALI.....	74
10.19) IMPIANTI PER GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.....	74
10.20) DISTRIBUTORI DI GAS E IDROGENO PER AUTOTRAZIONE.....	75
10.21) GAS NATURALE E BIOGAS.....	75
10.22) EDIFICI CIVILI A STRUTTURA DI ACCIAIO.....	75
10.23) IMPIANTI FOTOVOLTAICI.....	75
10.24) PRODOTTI DA COSTRUZIONE.....	76
10.25) STABILIMENTI E IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI.....	76
10.26) PROCEDURE E MODALITÀ ANTINCENDIO.....	76
11) EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO.....	77
11.1) RISPARMIO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA.....	77
11.2) RISCALDAMENTO.....	77
11.3) RAFFRESCAMENTO.....	78

11.4) GEOTERMIA.....	78
11.5) PRESTAZIONI ENERGETICHE.....	79
11.6) RISPARMIO IDRICO.....	80

SIGLE PRINCIPALI

AIA	autorizzazione integrata ambientale
ARPA	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
AUA	autorizzazione unica ambientale
CM	circolare ministeriale
cm	centimetro
cm ²	centimetro quadro
CONI	Comitato olimpico nazionale italiano
DGR	delibera della Giunta regionale
DLGS	decreto legislativo
DM	decreto ministeriale
DPCM	decreto del presidente del Consiglio dei ministri
DPGR	decreto del presidente della Giunta regionale
DPREG	decreto del presidente della Regione
DPR	decreto del presidente della Repubblica
L	legge
LR	legge regionale
m	metro
m ²	metro quadro
m ³	metro cubo
OM	ordinanza ministeriale
PAS	procedura abilitativa semplificata
PCM	presidente del Consiglio dei ministri
PPR	piano paesaggistico regionale
PRGC	piano regolatore generale comunale
RD	regio decreto
UNI	Ente nazionale di unificazione
VIA	valutazione di impatto ambientale

REGOLAMENTO EDILIZIO.

CAPO I. GENERALITÀ.

ART. 1. OGGETTO E VALORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

1. Il regolamento edilizio ha per oggetto opere e attività di costruzione e trasformazione fisica e funzionale del territorio e delle opere edilizie.
2. Il regolamento edilizio ha valore prescrittivo.
Là dove determinate azioni sono dal regolamento edilizio solo raccomandate: vale il principio che l'eventuale inosservanza va motivata adeguatamente.
3. Per norme di regolamento edilizio corrispondenti anche con integrazioni a norme sovraordinate o di settore restano salve le particolarità, le prevalenze, le cedevolezze, le precisazioni, le specialità, le decorrenze, i termini temporali, gli ambiti applicativi, le graduazioni, le semplificazioni, le esclusioni, le eccezioni, le esenzioni, le facoltà, le alternative, la corretta prassi applicativa, le deroghe e le tolleranze previste dalle norme sovraordinate o di settore.
4. In caso di contrasto del regolamento edilizio con norme sovraordinate generali o di settore, anche successive: prevalgono le norme sovraordinate generali o di settore, anche successive.
5. Le norme di regolamento edilizio corrispondenti anche con integrazioni a norme sovraordinate o di settore abrogate senza sostituzione o dichiarate incostituzionali cessano di valere dal momento della abrogazione o della dichiarazione di incostituzionalità.
Se le norme sovraordinate o di settore sono sostituite valgono le norme sostitutive, con le eventuali integrazioni presenti nel regolamento edilizio se compatibili.
6. In caso di contrasto del regolamento edilizio con norme di piani urbanistici: valgono le norme dei piani urbanistici fino alla loro soppressione o al loro adeguamento.
7. In caso di sopravvenienza di nuove norme sovraordinate o di settore aventi applicazione diretta: queste sono comunque da applicarsi, e se contrastanti con il regolamento edilizio vi prevalgono.
8. Il riferimento o rinvio a leggi, regolamenti, piani e circolari comprende eventuali loro modifiche, integrazioni e sostituzioni.
Il riferimento o rinvio di cui al periodo 1° è riferimento o rinvio dinamico.
9. Con il termine «legge» si intende qualsiasi atto normativo costituente regolamento europeo di applicazione diretta, legge statale, decreto legislativo statale o atto equivalente, legge regionale o regolamento di esecuzione di questi atti.
10. Per la sostituzione di atti con dichiarazioni, autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni valgono le norme di legge.
11. Il regolamento edilizio vale a tempo indeterminato.
Il regolamento edilizio può essere modificato, integrato o sostituito con la stessa procedura dell'originario o altra procedura prevista dalla legge.
12. I procedimenti in corso alla data di approvazione del regolamento edilizio possono a richiesta dell'attuatore essere portati a compimento secondo le norme previgenti.

13. Per modalità di applicazione del regolamento edilizio il Comune può dotarsi di criteri propri.

ART. 2. DEROGHE.

1. Gli interventi sono realizzabili in deroga ai piani urbanistici e al regolamento edilizio solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. I vincoli imposti in applicazione di norme speciali possono essere derogati mediante autorizzazione dal soggetto competente, compatibilmente con la legge.
3. Possono eseguirsi in deroga al regolamento edilizio opere urgenti e indifferibili ordinate dal Comune o dall'autorità giudiziaria.

ART. 3 DEFINIZIONI.

1. Ai fini dell'applicazione di leggi, decreti, piani e regolamenti valgono le definizioni seguenti:
 - a) **abbaino**: struttura provvista di finestra verticale costituita sullo spiovente di un tetto;
 - b) **androne**: luogo di passaggio conducente dal portone di ingresso di un edificio al cortile o alle scale;
 - c) **balcone**: elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni;
 - d) **ballatoio**: elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto;
 - e) **bussola**: infisso a uno o due battenti applicato all'ingresso di edificio, anche esterna;
 - f) **casetta da giardino**: opera per deposito di attrezzi da giardino o per gioco dei bambini o simili, strutturalmente autonoma della superficie coperta massima di m² 9, dell'altezza massima al perimetro di m 2,5, di legno, metallo, plastica o simili, priva di allacciamento a reti tecnologiche, appoggiata o ancorata al suolo mediante opere minime;
 - g) **gazebo**: opera per attività temporanea, strutturalmente autonoma, della superficie coperta massima di m² 9, dell'altezza massima al perimetro di m 2,5, intelaiata, coperta ed eventualmente chiusa mediante telo o simile, appoggiata o ancorata al suolo mediante opere minime;
 - h) **loggia / loggiato**: elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni;
 - i) **lucernaio**: copertura trasparente, anche apribile, fissata a un telaio posta sullo spiovente di un tetto;
 - l) **pensilina**: elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno;
 - m) **pergola / pergolato**: impalcatura sostenente piante rampicanti, dell'altezza

massima al perimetro di m **3**, di legno, metallo, plastica o simile, priva di copertura e di chiusura, in cui la superficie permeabile all'aria e alla luce è uniformemente superiore all'**80%** della superficie complessiva;

- n)** pergotenda: opera di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, leggera e amovibile, costituita principalmente da telo o simile, in cui la struttura è il minimo elemento accessorio necessario al sostegno e all'estensione del telo o del simile, a servizio di un'opera principale;
- o)** pertinenza: opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, adeguatamente motivata, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà;
- p)** piano fuori terra: piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio;
- q)** piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio;
- r)** piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.
È comunque inteso come seminterrato un piano per il quale più della metà della sua altezza complessiva e delle sue pareti si trovi al di sotto del livello del terreno circostante;
- s)** portico / porticato: elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio;
- t)** sedime: impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza;
- u)** serra bioclimatica: ambiente vetrato per almeno il **70%**, sporgente dall'edificio, non superante in termini di volume geometrico il **20%** dell'edificio, privo di opere di condizionamento estivo e di riscaldamento, volto a migliorare la prestazione energetica e il comfort abitativo;
- v)** soppalco: partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso;
- z)** sottotetto: spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante;
- aa)** superficie lorda: somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie;
- bb)** superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio;
- cc)** terrazza: elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni;
- dd)** tettoia: elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali;

- ee)** uso pubblico: utilizzo senza condizioni di uno spazio da parte di una quantità indifferenziata di persone;
- ff)** veranda: locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Per opere volte alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dalla fonte solare valgono le definizioni di cui al DM Sviluppo economico **6 8 2010**, articolo **20**.

- 2.** Ai fini di attività edilizia libera per opera caratterizzata da precarietà strutturale e funzionale si intende opera appoggiata, ancorata o zavorrata al suolo ed eventualmente a parete mediante elementi rimovibili senza demolizione, e avente un termine di esercizio inferiore a **1** anno.

CAPO II. RAPPORTI CON L'URBANISTICA.

ART. 4. AREA DI PERTINENZA URBANISTICA.

1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.
2. Valgono le norme di cui alla LR **19/2009**, articolo **33**.

ART. 5. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti chiunque ha diritto di ottenere dal Comune, entro il termine di **30** giorni dalla richiesta, il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche e le misure di tutela ambientale previste dalle leggi regionali **42/1996** e **9/2005** in materia di aree protette e prati stabili naturali riguardanti l'area interessata.
2. Valgono le norme di cui alla LR **19/2009**, articolo **34**.
3. L'avente titolo può richiedere una certificazione urbanistico-edilizia in cui siano indicate, per singola area o edificio di proprietà, tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, riguardanti l'area e gli edifici interessati.
4. In caso di modifica dei piani urbanistici e del regolamento edilizio, la pubblicazione all'albo pretorio vale come notifica ai destinatari di certificato di destinazione urbanistica di adozione di variante del piano urbanistico generale, dell'eventuale piano urbanistico attuativo e del regolamento edilizio.
5. Il Certificato di destinazione urbanistica va richiesto compilando lo specifico modulo presente nel sito istituzionale del Comune di Fogliano Redipuglia.

ART. 6. PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA.

1. Per i piani attuativi di iniziativa privata valgono le norme di cui alla LR **5/2007**, articolo **25**, al DPREG **86/2008**, articoli **7** e **9**, e LR **12/2008**, articolo **4**.
2. Il Comune può chiedere che il piano attuativo di iniziativa privata sia presentato anche mediante documentazione informatica, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS, asseverata conforme agli elaborati cartacei.

CAPO III. COMMISSIONE EDILIZIA.

ART. 7. NON ISTITUZIONE.

1. Nel Comune di Fogliano Redipuglia non è istituita la Commissione edilizia.

CAPO IV. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

ART. 8. ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI.

1. La Commissione per il paesaggio è organo tecnico consultivo del Comune per funzioni delegate al Comune in materia di paesaggio.
2. La Commissione per il paesaggio è istituita dalla Giunta comunale.
3. La Commissione per il paesaggio è composta da:
 - a) il responsabile comunale del procedimento per il paesaggio;
 - b) un minimo di **2** a un massimo di **4** commissari nominati dalla Giunta comunale, scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione comunale in possesso di diploma universitario, diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti ad almeno una delle seguenti materie:
 - 1) tutela paesaggistico-ambientale;
 - 2) storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
 - 3) restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
 - 4) progettazione edilizia e architettonica;
 - 5) progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
 - 6) scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
 - 7) scienze geologiche.
4. La Commissione per il paesaggio:
 - a) si esprime su:
 - 1) le richieste di autorizzazione paesaggistica e sue varianti;
 - 2) gli accertamenti di compatibilità paesaggistica;
 - 3) gli oggetti su cui è richiesta dal responsabile del procedimento;
 - b) dà il parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e le congruità di gestione del bene tutelato;
 - c) può proporre speciali modalità esecutive;
 - d) indica i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica di competenza comunale.
5. Il parere della Commissione per il paesaggio:
 - a) non è vincolante;
 - b) va motivato, anche se è favorevole;
 - c) è indipendente dagli aspetti urbanistici-edilizi.

La comunicazione al presentatore della richiesta di parere della Commissione per il paesaggio favorevole non equivale al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
6. In alternativa alla Commissione per il paesaggio come prevista in questo articolo può essere istituita una Commissione per il paesaggio in associazione tra più Comuni, previo convenzionamento tra i Comuni e formazione di un regolamento unitario, sostitutivo di questo articolo e degli articoli **9** e **10**.

ART. 9. INCOMPATIBILITÀ, DURATA E DECADENZA.

1. Sono incompatibili con l'appartenenza alla Commissione per il paesaggio:
 - a) gli amministratori comunali;
 - b) i dipendenti comunali, eccetto il responsabile comunale del procedimento per il paesaggio;
 - c) i tecnici comunque facenti parte dell'Area tecnica, eccetto il responsabile comunale del procedimento per il paesaggio;
 - d) i commissari della Commissione urbanistica se esistente;
 - e) i rappresentanti o dipendenti di enti ai quali la legge demanda di svolgere controlli e vigilanza sugli interventi edilizi ed ambientali nel territorio comunale di Fogliano Redipuglia.
2. La Commissione per il paesaggio dura in carica per il tempo della consiliatura comunale in cui è nominata.
Dopo il rinnovo della consiliatura comunale la Commissione per il paesaggio mantiene validità fino alla istituzione della nuova.
3. Il commissario ingiustificatamente assente per più di tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dall'incarico ed essere sostituito.
4. Il commissario avente interessi suoi o del coniuge o di parenti fino al 4° grado e affini fino al 2° grado al progetto in esame si assenta dall'aula per l'intero tempo della trattazione di quel progetto.
Il commissario inadempiente all'obbligo di cui al periodo 1° può essere dichiarato decaduto dall'incarico ed essere sostituito.
5. Il commissario sostitutivo di decaduto, dimissionario o comunque venuto meno dura in carica per il tempo venuto meno al commissario sostituito.
6. Se per più di 3 volte consecutive non è raggiunto il numero minimo di commissari necessario per la validità delle riunioni: la Commissione per il paesaggio può essere dichiarata decaduta.
Per la ricostituzione e la durata della Commissione per il paesaggio e per la sostituzione dei commissari valgono le norme previste per la Commissione per il paesaggio e i commissari originari.
7. Vale la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

ART. 10. FUNZIONAMENTO E FACOLTÀ.

1. La funzione di presidente della Commissione per il paesaggio è svolta dal responsabile comunale del procedimento per il paesaggio.
La funzione di vicepresidente della Commissione per il paesaggio è svolta da uno dei commissari eletto da questa nella prima riunione utile.
2. Le funzioni di relatore e segretario sono svolte da un impiegato comunale incaricato dal responsabile delle funzioni paesaggistiche del Comune o da un suo delegato, non avente diritto di voto.
3. La Commissione per il paesaggio è convocata dal responsabile del procedimento per il paesaggio, ordinariamente almeno una volta al mese.
La convocazione delle riunioni è compiuta mediante nota tracciabile o comunque riscontrabile, ordinariamente almeno 3 giorni prima.

La convocazione delle riunioni ordinarie se concordata può essere unica per un anno intero o parte di questo.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei commissari, tra cui il presidente o il vicepresidente.
5. Gli oggetti di parere sono esaminati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, salvo motivate eccezioni.
6. La Commissione per il paesaggio può:
 - a) richiedere integrazioni documentali, nei limiti previsti dalle norme regolanti la materia;
 - b) richiedere indicazioni e chiarimenti sull'opera progettata;
 - c) effettuare accertamenti;
 - d) sentire il progettista.
7. Il parere della Commissione per il paesaggio è assunto a maggioranza dei commissari presenti.
In caso di parità di voti prevale il parere avente il voto del presidente.
8. Dei lavori della Commissione per il paesaggio è tenuta nota in un verbale.
Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari presenti.
9. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche.
10. Può assistere alle riunioni della Commissione per il paesaggio, senza diritto di voto, il responsabile comunale dell'Area tecnica o un suo delegato.
11. Vale la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

CAPO V. INTERVENTI E ATTI.

ART. 11. ABILITAZIONE E ATTI.

1. La realizzazione di opere e/o attività di costruzione e trasformazione fisica e funzionale del territorio e di opere edilizie è soggetta ad atto abilitativo.
2. Per atti abilitativi valgono le norme di cui alla LR **19/2009** e ulteriori norme di legge per casi speciali.
3. La demolizione di opere legittime è soggetta al regime di edilizia libera asseverata.
4. L'atto abilitativo può essere condizionato dal Comune a speciali modalità esecutive.
5. Gli atti presentati per abilitare opere respinti o archiviati dal Comune possono essere riesaminati o riattivati a richiesta contenente controdeduzioni o corredata di documenti superanti i motivi del respingimento o dell'archiviazione.

ART. 12. DOCUMENTI E CARATTERISTICHE DELL'ATTO ABILITATIVO.

1. Per l'abilitazione di opere edili va fatto riferimento ai modelli standardizzati previsti dalla LR **19/2009** e alle indicazioni ivi contenute.
Per tutte le altre abilitazioni va fatto riferimento alla disciplina di settore.
2. Gli elaborati allegati alle istanze e la documentazione devono avere caratteristiche tali da essere letti compiutamente.
Nel caso di opere che modificano edifici esistenti o di varianti ad opere già assentite, segnalate o comunicate va presentata una tavola delle demolizioni e ricostruzioni. Nella tavola vanno indicate in giallo le demolizioni e in rosso le ricostruzioni, sovrapposte sulle stesse pianta, sezione e prospetto, e non separate su disegni affiancati, tali che siano immediatamente leggibili demolizioni e costruzioni, variazioni di sagoma, di altezza e ogni altra modifica.
3. Le relazioni ed i grafici attestanti il rispetto della L **13/1989** e il DM Lavori pubblici **236/1989** non devono essere una pedissequa ripetizione delle norme, ma una dimostrazione che queste sono state verificate nello specifico progetto proposto.
In particolare nei grafici vanno indicati tutti i percorsi esterni atti a dimostrare la completa accessibilità all'edificio e al lotto di pertinenza, gli spazi antistanti e retrostanti alle porte come da schemi contenuti nel DM Lavori pubblici **236/1989**, le quote interne ed esterne, la pendenza delle rampe che permettano il superamento dei dislivelli, l'indicazione della possibilità di installazione di ascensore nei casi previsti dalla norma, eccetera.
Questa possibilità va intesa non soltanto come spazio sufficiente alla creazione dell'eventuale futuro vano ascensore, ma anche come effettiva predisposizione delle strutture e degli impianti a tale eventualità.
Inoltre vanno indicati con i colori giallo e rosso anche gli spostamenti, le modifiche o l'eliminazione dei sanitari per l'adattabilità dei servizi igienici.
4. L'allegato grafico obbligatorio previsto dalla vigente per l'edilizia libera asseverata va reso esplicativo delle opere da realizzare, e quindi consiste non in una mappa catastale, ma in una rappresentazione significativa dell'opera o delle modifiche oggetto di comunicazione, debitamente quotata e in scala.

5. È obbligatoria la documentazione fotografica dello stato di fatto.

ART. 13. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

1. Il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, e l'attività edilizia libera asseverata comportano la corresponsione del contributo di costruzione.
Questo contributo è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, e al costo di costruzione, secondo le modalità indicate dalla legge.
Nei casi di modifiche di destinazione d'uso senza opere edili, soggette a conguaglio ai sensi di legge, il contributo è dovuto per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore incidenza della nuova destinazione.
2. A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, l'attuatore può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
Se intende realizzare direttamente opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto, l'attuatore ne presenta la richiesta, il progetto e la quantificazione della spesa.
La scomputabilità del costo delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dall'attuatore è comunque valutazione del Comune.
Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune al rilascio del permesso di costruire o contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di edilizia libera asseverata.
Su richiesta dell'attuatore, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione può essere rateizzata in **3** rate uguali.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di edilizia libera asseverata, è corrisposta in corso d'opera in **3** rate uguali.
5. Le rate di cui ai commi **3** e **4**:
 - a) sono corrisposte:
 - 1) la prima al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata;
 - 2) la seconda entro **30** giorni dall'inizio dei lavori;
 - 3) la terza entro **30** giorni dalla ultimazione dei lavori, prima della agibilità;
 - b) sono garantite mediante fideiussione bancaria o di primaria assicurazione a riscossione immediata alla prima richiesta.
L'importo della garanzia è pari al **100%**.
La fideiussione può essere svincolata in progressione con i versamenti rateali.

ART. 14. DOCUMENTI E CARTELLO DI CANTIERE.

1. Nel cantiere è tenuta copia dell'atto abilitativo, con gli elaborati progettuali, e ogni altro documento previsto dalla legge.
2. Il cantiere è provvisto di un cartello:
 - a) della dimensione minima di cm **40 x 55**;
 - b) resistente agli urti e al vento e fissato saldamente;
 - c) indicante in grassetto, mediante scritte alte almeno cm **1**, resistenti agli agenti atmosferici: l'opera, l'atto abilitativo, il titolare, il progettista, il calcolatore strutturale, il progettista degli impianti, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, l'impresa installatrice degli impianti e il responsabile della sicurezza.

ART. 15. RECINTO DI CANTIERE VERSO AREA PUBBLICA.

1. Per l'esecuzione di opere verso area pubblica o aperta al pubblico il costruttore chiude temporaneamente il luogo mediante recinto di cantiere di aspetto decoroso, alto almeno m **1,8**, evidenziato almeno agli angoli mediante fasce di colore rosso per tutta l'altezza e illuminato con lampade rosse dal tramonto all'alba.
Le porte sono fissate apribili verso l'interno e tenute chiuse durante la sospensione del lavoro.
Il recinto di cantiere è costituito resistente al vento e fissato saldamente, e ripristinato prontamente se degenerato.
2. Il recinto di cantiere non è necessario per opere di limitata entità da eseguirsi ai piani superiori.
In questo caso sono collocati segnali di avviso ai passanti.

ART. 16. PROCEDURA PER L'ESECUZIONE.

1. Il soggetto abilitato alle opere presenta prima dell'effettivo inizio:
 - a) la comunicazione al Comune della data di inizio dei lavori, indicando la ditta esecutrice e i tecnici responsabili della direzione lavori, dell'esecuzione e della sicurezza, che sottoscrivono per accettazione.
Per interventi da eseguirsi per parti a cura di più imprese le ditte possono essere indicate prima dell'inizio della parte specifica.
Le opere abilitate mediante segnalazione certificata di inizio attività possono essere iniziate dalla data di presentazione della segnalazione al Comune o dalla data di ricezione da parte del Comune in caso di presentazione mediante posta.
Le opere abilitate mediante segnalazione certificata di inizio attività possono essere eseguite direttamente senza affidamento dei lavori a imprese, quando gli interventi non rilevino ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistano sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, o in tutti i casi in cui il segnalante dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

La comunicazione di inizio dei lavori è presentata mediante un modello standardizzato.

La comunicazione non è necessaria per attività edilizia libera e per esecuzione diretta come prevista dalla legge, se non nei casi e con i documenti previsti dalla legge;

- b) la denuncia delle opere strutturali disciplinate da norme tecniche, atto di nomina del collaudatore e dichiarazione del collaudatore di accettazione dell'incarico;
- c) l'asseverazione dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- d) per opere soggette a certificazione energetica: le schede di valutazione e la scheda tecnica dell'edificio;
- e) la documentazione prevista dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le varianti soggette a segnalazione certificata di inizio attività la presentazione della documentazione non è obbligatoria se questa è stata presentata in sede di intervento principale.

Per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività sono sufficienti il certificato di iscrizione alla Camera di commercio e l'autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti;

- f) per locali di intrattenimento e pubblico spettacolo: l'autorizzazione della prefettura;
 - g) per l'utilizzo delle rocce e terre da scavo: i documenti previsti dalla legge;
 - h) per la demolizione di opere su cui sono applicati elementi di utilità pubblica: comunicazione degli elementi destinati a essere rimossi;
 - i) gli eventuali ulteriori elementi richiesti dalla legge o dai piani urbanistici.
2. Per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento e ristrutturazione edilizia con demolizione: se richiesto dall'attuatore o prescritto dal Comune l'inizio dei lavori è subordinato a una visita di controllo del Comune.
Decorsi **30** giorni dalla data di inizio dei lavori comunicata: in mancanza della visita i lavori possono comunque essere iniziati.
3. I lavori si intendono iniziati quanto le operazioni di scavo, per le nuove costruzioni, o di rimozione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, risultino avviate al punto che possa essere constatata l'effettiva realizzazione di parte del progetto abilitato.
4. Nel corso dei lavori il Comune può in ogni tempo effettuare visite di controllo per verificare la conformità dei lavori eseguiti al progetto abilitato.
5. I soggetti di cui al capoverso **1** venenti meno sono sostituiti.
Fino alla indicazione dei soggetti nuovi l'efficacia dell'atto abilitativo è sospesa.
6. Nelle demolizioni è raccomandata la demolizione selettiva, per consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose, facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di qualità mediante la rimozione selettiva dei materiali, e anche istituire sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

ART. 17. OCCUPAZIONE E INTERVENTO SU SUOLO PUBBLICO.

1. L'occupazione e l'intervento su suolo pubblico per la realizzazione di opere sono soggetti ad autorizzazione amministrativa:
 - a) nel centro abitato: del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore del suolo;
 - b) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore del suolo.
2. La richiesta di occupazione di suolo pubblico:
 - a) è corredata di:
 - 1) planimetria indicante l'area di cui è chiesta l'occupazione, quotata;
 - 2) indicazione del tempo dell'occupazione;
 - b) comporta il versamento di eventuali canoni o tasse previste dal Comune.
3. L'intervento su suolo pubblico:
 - a) è attuabile a richiesta corredata di planimetria indicante l'intervento, quotata;
 - b) comporta la prestazione di garanzia finanziaria mediante fideiussione bancaria o di primaria assicurazione a riscossione immediata alla prima richiesta, o versamento in contanti, a garanzia del ripristino dei luoghi.
L'importo della garanzia è fissato mediante regolamento comunale.
4. Il Comune può prescrivere particolari modalità di ripristino del suolo pubblico in relazione al tipo di occupazione o intervento e alle caratteristiche del suolo.
5. Il Comune può negare l'autorizzazione alla collocazione di opere provvisoriale a terra in quanto ostacolanti il traffico o il paesaggio, e prescrivere l'adozione di ponti a sbalzo.
6. In caso di interruzione di lavori per più di **2** mesi non dipendente da cause di forza maggiore: il Comune può ordinare la rimozione delle opere provvisoriale e il ripristino dei luoghi a regola d'arte, fissandovi un termine.
In questo caso l'occupante esegue le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite.
Trascorso inutilmente il termine: il Comune può intervenire direttamente, utilizzando la garanzia fideiussoria e addebitando eventuali costi maggiori al destinatario dell'ordinanza.

ART. 18. SCOPERTE FORTUITE.

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o geologico ne fa denuncia entro **24** ore al soprintendente, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Se si tratta di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia: lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
2. Conseguentemente alla scoperta di cui al capoverso **1** il Comune e la Soprintendenza possono ordinare la sospensione totale o parziale dei lavori, e subordinarne la ripresa alla modifica del progetto e alla formazione di un atto abilitativo nuovo o in variante o a speciali modalità esecutive.

3. Chi scopre fortuitamente ordigni bellici ne fa denuncia immediatamente al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, e si astiene dal toccarli.
4. Il periodo di sospensione dei lavori per i rinvenimenti di cui ai commi 1 e 3 non è computato ai fini del termine per l'ultimazione.

ART. 19. VARIANTI AL PROGETTO ABILITATO.

1. Per modifiche di opere rispetto al progetto abilitato è necessario un atto abilitativo nuovo, del tipo previsto dalle norme vigenti al momento dell'atto abilitativo nuovo.
2. Valgono le norme di cui alla LR **19/2009**.
3. Restano salve le tolleranze come previste dalla legge.

ART. 20. ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. I lavori si intendono ultimati quando le opere sono realizzate al punto da potere essere agibili.
2. Nel caso di utilizzo di terre e rocce da scavo l'esecutore presenta al termine dell'utilizzo conferma all'ARPA che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni.
3. Per comunicazioni, asseverazioni, dichiarazioni, attestazioni e certificati valgono le norme di legge.

ART. 21. RIPRISTINO DEI LUOGHI.

1. All'ultimazione dei lavori l'abilitato alle opere rimuove le opere provvisorie e ripristina i luoghi a regola d'arte.
2. Se alla scadenza di validità dell'atto abilitativo le opere non sono ultimate e non è stata presentata istanza di rinnovo: il Comune può ordinare la rimozione delle opere provvisorie e il ripristino dei luoghi, fissandovi un termine.
Trascorso inutilmente il termine: il Comune può provvedere direttamente, addebitandone i costi al destinatario dell'ordinanza.
3. Nel caso in cui il ripristino dei luoghi richieda opere non previste o non comprese nell'atto abilitativo o previste o comprese ma a termine di validità trascorso, il ripristino dei luoghi comporta la necessità di un nuovo specifico atto abilitativo.

ART. 22. AGIBILITÀ DELLE OPERE.

1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche e la conformità dell'opera e degli impianti ai progetti.
Queste condizioni sono asseverate da un tecnico abilitato.
2. Valgono le norme di cui alla LR **19/2009**, articoli **27** e **27 bis**.

CAPO VI. REQUISITI DI EDIFICI.

ART. 23. DOTAZIONI.

1. Gli edifici di nuova costruzione o ricostruzione aventi un numero di unità immobiliari servite da una stessa scala superiore a **6** sono dotati di locali di uso comune, anche per biciclette, passeggini e carrozzine per persone con disabilità, a livello dell'ingresso principale, della superficie netta minima di m² **1,5** per ogni unità immobiliare.
Per biciclette valgono comunque il Biciplan comunale o, in sua assenza, come raccomandazione, gli standards delle Linee guida regionali.
2. Gli edifici sono dotati di contenitori per la posta.
Per la posta, sulle facciate verso strada di edifici soggetti a vincolo culturale:
 - a) sono vietati i contenitori;
 - b) sono ammesse nella muratura o nelle porte feritoie della dimensione massima di cm **25 x 4** per ciascuna, nei limiti di compatibilità con il vincolo.
3. I quadri elettrici e i contatori dell'energia elettrica nei vani scala degli immobili plurifamiliari sono raccomandati essere collocati in un locale protetto dall'incendio o, in alternativa, racchiusi entro un armadio metallico cieco.

ART. 24. CARATTERISTICHE DI VANI E STRUTTURE PARTICOLARI.

1. L'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno è ammessa a condizione che questi siano dotati di:
 - a) sistema di ventilazione forzata, garantente almeno **4** ricambi d'aria all'ora, funzionante automaticamente a chiusura ritardata di almeno **10** minuti dopo l'uso;
 - b) presa d'aria dall'esterno;
 - c) collegamento ad acquedotto o impianto idrico a funzionamento continuo.
2. La realizzazione di scale e loro disimpegni senza finestratura sull'esterno è ammessa a condizione che:
 - a) siano garantite condizioni di sicurezza e igiene;
 - b) scale e disimpegni siano dotati di ventilazione, diretta per le scale, ed eventualmente indiretta per i disimpegni.
I vani scala di edifici multifamiliari sono realizzati tali da permettere la movimentazione di lettighe o manovre analoghe.
3. I vani per taverna:
 - a) se seminterrati o interrati sono isolate almeno le pareti mediante intercapedine aerata o altra soluzione tecnica della stessa efficacia;
 - b) sono dotati di aperture aeroilluminanti minime pari a **1/15** della superficie di pavimento;
 - c) se dotati di opere per attivare fuoco a fiamma libera rispettano le norme UNI.
4. Le stanze da letto, il soggiorno, la cucina e gli altri vani eventualmente destinati alla permanenza di persone sono dotati di finestra o porta con finestra apribile.

5. I locali servizio igienico in edifici di nuova realizzazione o in interventi sull'esistente comportanti nuove unità abitative qualora dotati di vaso *water closet* non possono comunicare direttamente con cucina, soggiorno o sala da pranzo.
6. Per verande è raccomandato che:
 - a) le terrazze o le logge abbiano di regola aggetto massimo di m **2**;
 - b) sia garantita una superficie apribile della veranda pari almeno a **1/10** della superficie complessiva del locale/locali serviti e della terrazza, con serramento che possa aprirsi contestualmente ai serramenti dei locali serviti;
 - c) sia garantito l'isolamento del pavimento della veranda dall'umidità;
 - d) siano rispettate le norme di sicurezza relativa all'installazione di impianti tecnologici (esempio: caldaie a muro per esterni).
7. Per soppalchi è raccomandato che:
 - a) la loro superficie non superi il **50%** della superficie del vano sottostante;
 - b) la superficie aeroilluminante sia calcolata sulla base della somma delle superfici del soppalco e del vano sottostante;
 - c) siano rispettate le altezze minime e medie previste dalla LR **44/1985**;
 - d) siano dotati di parapetto normale di altezza non inferiore a m **1**, con parapetto tale da non consentire l'arrampicamento e impedire l'intrappolamento.
8. È vietato adibire i locali sotterranei a residenza o a destinazioni d'uso ad essa assimilabili (quali strutture ricettive e sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, scuole).
I locali posti ai piani seminterrati possono essere adibiti a residenza qualora presentino i requisiti previsti dalla LR **44/1985** per le abitazioni, con particolare riguardo all'isolamento, all'aerazione e all'altezza dei locali.
9. Le serre bioclimatiche:
 - a) sono realizzate apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dell'involucro solare;
 - b) sono dotate di sistemi di ombreggiamento estivo.
10. Il pavimento e le pareti dei servizi igienici in corrispondenza di erogatori d'acqua sono impermeabilizzati.
11. Le pareti di cucine o posti di cottura in corrispondenza di erogatori d'acqua e fornelli sono impermeabilizzati.
12. Le opere presentanti pericolo di caduta da altezza superiore a m **1** sono provviste di barriera solida o parapetto dell'altezza minima di m **1**.
Eventuali forature nel parapetto sono realizzate in modo da non consentire il passaggio di una sfera del diametro di cm **10**.
13. Nelle strutture collettive, quali ad esempio strutture sanitarie, socio assistenziali e turistico ricettive, sono adottate soluzioni progettuali che evitino condizioni favorevoli allo sviluppo di *biofilm*, in particolare nell'impianto idrico sanitario, negli impianti di condizionamento centralizzati, nei condensatori evaporativi e nelle torri di raffreddamento.
Per le strutture di cui al periodo primo valgono le Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi di cui alla Conferenza Stato - Regioni **7 5 2015**, capitolo **5**.
14. Per tutte le piscine valgono le previsioni di cui al vademecum edilizio, paragrafo **4.7)**, capoversi **5** e **6**.

ART. 25. VENTILAZIONE.

1. Gli edifici sono realizzati in modo tale da utilizzare al meglio le condizioni ambientali esterne e le possibilità distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale, particolarmente rispetto ai venti estivi.
2. Negli edifici di nuova costruzione:
 - a) è raccomandata una ventilazione su ogni lato libero dell'edificio;
 - b) nei locali privi di interrato o seminterrato sottostante sono adottati accorgimenti per impedire il passaggio del gas *radon* agli ambienti destinati alla permanenza di persone, agli ingressi comuni e ai vani scale.
Per gli accorgimenti valgono le indicazioni e proposte per la protezione degli edifici dal gas *radon* dell'ARPA FVG.
3. Nelle abitazioni la zona cottura, se sprovvista di finestra, è realizzata ampiamente comunicante con il locale di pranzo e/o soggiorno, la cui superficie fenestrata apribile è calcolata in base alla superficie complessiva del locale di pranzo e/o soggiorno e della zona cottura.
4. Le finestre poste ad altezza superiore a m 1 sono rese apribili per mezzo di comandi posti ad altezza di persona.
5. I locali accessori ciechi sono raccomandati essere dotati di griglia o fessura nella porta di ingresso.

CAPO VII. IMPIANTI.

ART. 26. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.

1. L'approvvigionamento idrico per uso umano può avvenire mediante acquedotto o pozzo.
2. Nel caso di approvvigionamento idrico per uso umano mediante pozzo o sorgente autonomi: il certificato di agibilità dell'edificio è subordinato alla presentazione del certificato di potabilità dell'acqua, dell'autorità competente o di altro soggetto abilitato se l'approvvigionamento è da pozzo o sorgente autonomi, o autocertificazione se da acquedotto.

Se l'acqua proviene da pozzo o sorgente autonomi, la potabilità dell'acqua è certificata da analisi eseguita da un laboratorio accreditato e di data non anteriore a tre mesi, ed è elaborato un piano di autocontrollo per la verifica della persistenza nel tempo dei requisiti di potabilità che preveda, in base alla valutazione dei rischi, campionamenti periodici, con periodicità comunque almeno annuale.

ART. 27. EVACUAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

1. Gli apparecchi sanitari sono dotati di chiusura idraulica a sifone.
2. Le colonne di scarico delle acque reflue sono dotate di tronchi di traduzione delle esalazioni oltre la copertura dell'edificio, a debita distanza da eventuali abbaini e lucernai, o adottando soluzioni tecniche di pari efficacia per evitare la diffusione di odori molesti nelle abitazioni anche circostanti.
In edifici con servizi igienici sovrapposti è raccomandato che i tronchi siano realizzati indipendenti fino oltre la copertura, o convoglianti le esalazioni in un condotto unitario che eviti il reflusso e permetta la manutenzione.
3. Le acque reflue sono allontanate dall'edificio mediante condutture di materiale impermeabile, mantenute possibilmente distaccate dai muri e dai solai.
4. Le reti fognarie interne agli stabilimenti produttivi sono strutturate in relazione ai tipi di liquidi addotti allo scarico, valutandosi nella progettazione la possibilità di recupero o riutilizzo anche parziale delle acque usate.

Le sostanze particolarmente pericolose sono raccolte in una rete separata, dotata di sistemi di sicurezza capaci di ovviare tempestivamente all'eventuale temporaneo mancato funzionamento dei sistemi di trattamento.

In ogni caso sono adottati provvedimenti idonei ad evitare l'inquinamento anche accidentale delle acque del ciclo naturale, superficiali e sotterranee.

ART. 28. EVACUAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE.

1. Le coperture di edifici sono dotate di canali per la ricezione e la traduzione delle acque meteoriche alle colonne di scarico.
2. Le colonne di scarico delle acque meteoriche:
 - a) rispettano nell'insieme una sezione minima di 1 cm² per ogni m² di copertura;

- b) in corrispondenza di spazi pubblici sono incassati nel muro o realizzati con materiale resistente agli urti per un'altezza minima di m **2,2**.
- 3. In corrispondenza di marciapiede le acque sono scaricate con passaggio sotterraneo.
- 4. Nel caso di intervento di conservazione tipologica o risanamento conservativo in edificio con solaio esistente a quota inferiore a **15** cm rispetto al piano di campagna, se non è possibile il rispetto della quota minima è realizzato adeguato sistema di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche, oltre ad adeguato sistema di isolamento dei vani dal pericolo di infiltrazioni.

ART. 29. EVACUAZIONE DEL PRODOTTO DI COMBUSTIONE.

1. Gli impianti termici rispettano le norme di cui al DPR **412/2013**.
In particolare gli impianti termici sono collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica.
È possibile derogare all'obbligo di cui al periodo **1°** nei casi in cui:
 - a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al **31 8 2013**, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
 - b) l'adempimento dell'obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
 - c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
 - d) si procede alla ristrutturazione di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
 - e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
 Per accedere alle deroghe di cui al periodo **3°** è obbligatorio:
 - a) nei casi in cui alla lettera **a)**: installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto dal DPR **59/2009**, articolo **4**, comma **6**, lettera **a)**;
 - b) nei casi di cui alle lettere **b)**, **c)**, e **d)**: installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiore a **70** mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
 - c) nel caso di cui alla lettera **e)**: installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiore a **70** mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto dal DPR **59/2009**, articolo **4**, comma **6**, lettera **b)**;

- d) in tutti i casi: posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica **UNI7129**.
2. I fumi di stufe e caminetti alimentati a biomasse sono evacuati esclusivamente in copertura, nel rispetto delle distanze e delle quote previste dalla norma tecnica **UNI 10683: 2012**.
Le canne fumarie sono periodicamente pulite e mantenute.

ART. 30. ILLUMINAZIONE.

1. Negli spazi per attività principali, per attività secondarie e nelle pertinenze degli edifici sono assicurate condizioni visive adeguate alle attività previste.
Per i valori di illuminamento valgono le norme di legge.
2. Gli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento di pertinenza di edifici in aree private sono dotati di illuminazione tale da garantirne l'uso in condizioni di sicurezza.
3. L'illuminazione esterna in aree private è realizzata tale da non recare disturbo al vicinato oltre la normale tollerabilità.

CAPO VIII. OPERE ESTERIORI.

ART. 31. RECINTAZIONI.

1. Le recintazioni di proprietà a distanza da spazio pubblico o di uso pubblico minore di m **10** rispettano un'altezza massima di m **2**.
Presso fondi a dislivello l'altezza massima è aumentata fino alla misura necessaria per realizzare verso il fondo recintato l'altezza di m **1,2**.
2. Sono esclusi dall'applicazione del limite di altezza di cui al comma **1**:
 - a) ripristino o nuova realizzazione di cancelli e loro protezioni;
 - b) ripristino o nuova realizzazione di recintazioni di pietra, sasso e/o mattone o miste di pietra, sasso e/o mattone a vista conformi alla tradizione locale;
 - c) ripristino di recintazioni di pregio esistenti.
3. Le recintazioni sono realizzate rigide, durevoli, resistenti agli urti e al vento, sicure.
4. In occasione della realizzazione di nuove recintazioni o rifacimento di esistenti il Comune può prescrivere:
 - a) il ricavo di uno spazio accessibile dalla strada per contenitori di rifiuti;
 - b) l'allineamento con eventuali preesistenze;
 - c) l'arretramento per realizzare o adeguare opere di viabilità;
 - d) raccordi particolari presso curve, accessi, intersezioni o diramazioni stradali;
 - e) modalità esecutive volte alla sicurezza, al decoro e all'omogeneità con recintazioni e/o edifici contigui;
 - f) tipi di recintazione e opere di contenimento del terreno per motivi paesaggistici e ambientali.
5. Sono vietati cancelli apertisi sopra spazio pubblico o di uso pubblico o su stalli di sosta.
6. Le recintazioni nuove o sostitutive di preesistenti presso strade interne al centro abitato rispettano una distanza dall'asse stradale esistente o previsto minima di m **5**, salvo diverso allineamento prescritto o permesso dal Comune come da PRGC.
7. Le previsioni di questo articolo vengono meno rispetto a previsioni specifiche di legge o di piani urbanistici.

ART. 32. SPORGENZE E APERTURE SU SUOLO PUBBLICO.

1. Le sporgenze di opere, compresi impianti e serramenti, su suolo pubblico o di uso pubblico rispettano un limite massimo di:
 - a) fino all'altezza di m **2,2**: m **0,2**, purché marciapiedi o passaggi pedonali non siano ridotti a una misura inferiore alla minima prevista contro le barriere architettoniche;
 - b) dall'altezza di m **2,2** all'altezza di m **5**: m **1**;
 - c) oltre l'altezza di m **5**: m **2**.

In ogni caso le sporgenze superiori a m **0,1** ad altezza inferiore a m **5** rispettano un arretramento dalla carreggiata minimo di m **1**.
Il Comune può comunque:

 - a) ammettere sporgenze maggiori per:

- 1) mantenimento, ripristino o servizio di opere esistenti.
 - 2) impianti e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
 - 3) rivestimento di facciate per motivi di risparmio energetico se per obiettivi costruttivi non è possibile realizzare l'opera interna;
- b) vietare o limitare sporgenze e aperture su suolo pubblico o di uso pubblico in situazioni critiche, in particolare in corrispondenza di strada stretta.
- Resta salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le tende parasole e/o parapioggia aggettanti da edifici su suolo pubblico o di uso pubblico rispettano:
- a) un limite di sporgenza dalla facciata massimo:
 - 1) in genere: di m **2,5**;
 - 2) per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: di m **5**;
 - b) un limite di arretramento dalla carreggiata minimo di m **1**;
 - c) un limite di altezza minimo di m **2,2**.
- L'apposizione di tende può essere vietata se costituenti ostacolo al traffico o comunque limitanti la visibilità.
- Per tipo, larghezza, colore e modello di tende parasole e/o parapioggia fronteggianti spazio pubblico o di uso pubblico valgono le norme di cui all'articolo **33**.
3. Le finestre di locali seminterrati apertisi su spazio pubblico o di uso pubblico sono rialzati alla base rispetto allo spazio pubblico di almeno m **0,2**, e dotati di inferriata fissa.
4. Le bocche di aerazione su facciata su spazio pubblico:
- a) sono ammesse solo se obbligatorie per legge e l'aerazione non è correntemente realizzabile su altra facciata, e salvo quanto indicato alla lettera **b)**;
 - b) sono vietate per evacuazione di fumi di cucina;
 - c) rispettano un'altezza minima di m **2,2**.

ART. 33. SICUREZZA, IGIENE E DECORO.

1. Le aree aperte e le opere sono mantenute in uno stato di sicurezza, igiene e decoro. In ogni caso il possessore adotta misure per rimuovere o mettere in sicurezza tetti, solai, facciate, serramenti e recinzazioni pericolanti, e chiudere in sicurezza aperture di edifici e di aree abbandonate.
2. Per aree aperte e opere ridotte ad uno stato di insicurezza, inigienicità e indecorosità il Comune può ordinare al possessore gli interventi necessari a realizzare uno stato come previsto al comma 1.
In caso di inadempienza all'ordine di cui al periodo 1° il Comune può intervenire direttamente, addebitandone le spese al possessore.
3. I colori dei muri e delle recinzazioni verso esterno:
 - a) sono realizzati con materiale traspirante e opacizzante;
 - b) rispettano un principio di armonizzazione con il contesto territoriale.
4. Le serrande di negozi, uffici, servizi e laboratori sono vietate a griglia retrattile.
5. Gli edifici per accessori sono realizzati di tipologie, materiali, forme e colori armonizzati con gli edifici decorosi principali.
6. I depositi all'aperto anche se coperti, i box, le tettoie accessorie, le opere e le aree per allevamenti di animali per uso proprio, le baracche anche di cantiere e in genere

le opere degradanti il paesaggio devono essere schermate o sottratte alla vista dagli spazi pubblici principali mediante barriere vegetali o murarie.

La schermatura o la collocazione dei suddetti annessi come prevista al periodo primo è condizione per la realizzazione nel lotto di ogni nuova costruzione, ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione generale.

7. Le opere di attività edilizia libera sono realizzate o costituite di tipologie, materiali, forme e colori armonizzati con il luogo.
8. Le macchine per condizionatori e le parabole e antenne radiotelevisive fronteggianti spazio pubblico sono collocate arretrate rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista, o colorate tali da ridurne al minimo l'evidenza rispetto allo sfondo.
9. Le parabole e antenne radiotelevisive di edifici nuovi, ricostruiti o oggetto di ristrutturazione generale sono centralizzate.
10. I pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio di singoli edifici sono posti integrati o complanari alla copertura se questa è a falda/e, e occultati da terra se questa è piana o di pendenza inferiore alla minima utile per l'efficienza del sistema energetico.
11. Le cabine e i contenitori di comandi e contatori fronteggianti spazio pubblico sono inseriti nella sagoma dei fabbricati o colorati tali da ridurne al minimo l'evidenza rispetto allo sfondo.
12. I serbatoi di gas di petrolio liquefatto sono ammessi:
 - a) interrati, salvo dimostrata impossibilità tecnica, e salvo quanto indicato alla lettera b);
 - b) in zona di insediamento produttivo anche fuori terra, purché, se fronteggianti spazio pubblico, schermati verso spazio pubblico.
13. Le linee elettriche e telefoniche esterne a servizio di singoli edifici sono posate interrate.
14. I cavi di antenne radiotelevisive a servizio di singoli edifici sono posati interni alle costruzioni o incassati.
15. I portici aperti al pubblico:
 - a) sono realizzati tali che fino all'altezza di m **2** in nessun punto vi sia una larghezza utile minore di m **1,5**;
 - b) sono illuminati.
16. In occasione di opere tipiche di permesso di costruire per nuova costruzione, ampliamento superiore al **10%**, ricostruzione e ristrutturazione generale di allevamenti zootecnici non per consumo proprio, nella fascia di **150** metri da strada regionale e strada regionale ex provinciale e salvo che per le parti occultate da edifici altri è fatto obbligo di costituire compatibilmente con lo stato dei luoghi una fascia arborea e arbustiva dello spessore di almeno metri **5**, a densità colma, alta all'impianto almeno metri **2** e a maturità almeno come le opere, interposta rispetto a tutte le opere dell'allevamento zootecnico visibili, comprese le esistenti e compresi i depositi all'aperto.
17. Il Comune può prescrivere:
 - a) l'adozione di misure per mitigare l'impatto e armonizzare le opere nel contesto territoriale.
In particolare il Comune può motivatamente negare il colore proposto per serramenti e altri elementi rilevanti, e prescrivere colore diverso;

- b) la rimozione o l'occultamento mediante opere di muratura e/o di verde di opere precarie o indecorose;
 - c) la finitura di opere esistenti al grezzo;
 - d) la sistemazione delle aree scoperte.
18. Per piantagioni non costituenti coltura agraria sono vietate piante alloctone rispetto a Fogliano Redipuglia e comuni suoi confinanti, se non nei giardini privati. In ogni caso le piante devono resistere al vento ed essere di tipo e collocate in luogo tali da non creare o da limitare pericolo anche in caso di franosità.

ART. 34. OPERE DI SERVIZIO E ARREDO URBANO.

1. I chioschi, le edicole e le installazioni ad uso di esercizi pubblici e strutture ricettive esterne agli edifici su suolo pubblico, di uso pubblico o aperte al pubblico rispettano le condizioni seguenti:
- a) rispettino il codice della strada e il suo regolamento di attuazione;
 - b) rispettino le norme in materia di barriere architettoniche;
 - c) non invadano spazi fronteggianti esercizi pubblici o strutture ricettive di altri, se non alla distanza di almeno m **10** o con il consenso di questi;
 - d) non danneggino la pavimentazione, né ostacolino la funzionalità e l'accessibilità a impianti pubblici o di interesse pubblico, specie per il deflusso delle acque piovane;
 - e) siano facilmente rimovibili;
 - f) la copertura eventuale non superi nel punto più alto metri **3,5** dal suolo pubblico;
 - g) nessun elemento di copertura superi la superficie di m² **25** il singolo, e m² **50** l'insieme per una attività;
 - h) siano idonee staticamente;
 - i) rispettino le norme di sicurezza, specie per dislivelli e parti eventualmente vetrate;
 - l) non ostacolino o rendano difficoltoso o pericoloso il passaggio, specie per persone con disabilità, residenti o addetti ad attività in edifici laterali e mezzi di soccorso;
 - m) non occupino spazi per persone con disabilità, se non allestendosi spazi altri equivalenti;
 - n) non occupino spazi per carico e scarico di cose, se non allestendosi spazi altri equivalenti;
 - o) non ostacolino la vista di segnali stradali e di utilità pubblica;
 - p) nel contesto di nuclei storici e in aree soggette a vincolo paesaggistico, se non in zona industriale:
 - 1) le forme siano semplici, uniformi e armonizzate con gli edifici;
 - 2) è vietato l'uso di materiali riflettenti quali alluminio anodizzato e materiali simili;
 - 3) il recinto eventuale sia alto non più di m **1,6**;
 - 4) le fioriere non siano di metallo riflettente;
 - 5) i colori siano armonizzati con gli edifici.
Per il legno è ammessa anche verniciatura al naturale;
 - 6) siano prive di pubblicità.

Il Comune può prescrivere l'adozione di determinati tipi di elementi e l'adozione di uno stesso tipo di elementi per una pluralità di installazioni.
Restano salvi gli obblighi di legge in ordine a igiene e a sicurezza pubbliche, e le previsioni di cui al comma 2.

2. Le opere di cui al comma 1 sono soggette al regime abilitativo edilizio come previsto dalla legge, ed inoltre a:
 - a) autorizzazione amministrativa:
 - 1) nel centro abitato: del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore della strada.
L'autorizzazione su suolo pubblico o di uso pubblico è comunque subordinata all'assenso della Giunta comunale;
 - 2) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore della strada;
 - b) se le opere sono su pubblica piazza, via o altro spazio aperto urbano di interesse artistico o storico di cui al DLGS **42/2004**, parte seconda: autorizzazione del soprintendente.
In questo caso resta salva l'applicazione di prescrizioni diverse o più restrittive dell'autorizzazione del soprintendente.
Questa autorizzazione, fatte salve le condizioni particolari di cui al DLGS **42/2004**, articolo **52**, comma **1**, non è necessaria per le opere e nei casi di cui all'accordo tra Regione e ministero dei Beni culturali **9 12 2014**, allegato tecnico, articoli **2** e **3**;
 - c) se le opere sono su area soggetta al vincolo paesaggistico di cui al DLGS **42/2004**, parte terza, e alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici: autorizzazione paesaggistica.
Questa autorizzazione non è necessaria per le opere e nei casi di cui all'accordo tra Regione e ministero dei Beni culturali **22 10 2009**, allegato tecnico, articolo **3**;
 - d) se le opere sono a contatto con edificio e il proprietario dell'edificio è diverso dal richiedente o l'edificio è condominiale: consenso del proprietario o dell'amministratore dell'edificio;
 - e) pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2:
 - a) è a richiesta corredata di:
 - 1) relazione illustrativa delle opere, comprendente fotografie del luogo e dimostrazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1;
 - 2) planimetria indicante l'area interessata dalle opere;
 - 3) dimostrazione dell'idoneità statica delle opere se trattasi di recinto e/o riparo dal sole o dalla pioggia.
Se trattasi di rinnovo di autorizzazione precedente, e se sono mantenute le caratteristiche precedenti e non sono intervenute modifiche normative o decadenza di atti: in luogo degli elementi di cui ai punti **1)**, **2)** e **3)** può presentarsi autocertificazione.
Se vi sono modifiche parziali: gli elementi di cui ai punti **1)**, **2)** e **3)** possono essere presentati nuovi solo per quanto innovato o rinnovato;
 - b) è fissata a termine, all'occorrenza anche con periodo di sospensione, totale o parziale;

- c) può essere negata o condizionata per motivi di viabilità, di igiene e di sicurezza pubbliche e di pregiudizio a terzi;
 - d) può essere revocata per gli stessi motivi di cui alla lettera c).
4. Le tende parasole e/o parapioggia di aperture aggettanti da edifici su spazio pubblico o di uso pubblico sono realizzate:
- a) di tipo: a falda piana, con eventuale limitata curvatura in corrispondenza del terminale, aperte lateralmente, con bordo inferiore della mantovana lineare, senza frange;
 - b) di colore: unito, simile o prossimo a quello delle pareti;
 - c) di modello e colore unitario per intero edificio;
 - d) nel contesto di nuclei storici: di larghezza massima corrispondente alle aperture di facciata più cm **20** per ogni lato.
- In presenza di più aperture le tende sono realizzate distinte per aperture.
Per sporgenza e altezza valgono le norme di cui all'articolo **31**.
Le tende parasole e/o parapioggia aggettanti da edifici sono vietate su edifici soggetti al vincolo culturale di cui al DLGS **42/2004**, parte seconda.

ART. 35. APPLICAZIONI SU OPERE.

1. Il Comune può applicare o fare applicare e mantenere sulle opere private prospicienti spazi pubblici elementi di utilità pubblica.
Degli elementi di cui al periodo 1° è vietato diminuire la visibilità e le condizioni d'uso.
2. In caso di demolizione di opere su cui sono applicati elementi di utilità pubblica il proprietario segnala preventivamente al Comune gli elementi destinati a essere rimossi, e dopo rimossi li consegna al Comune.
3. Presso l'ingresso di condomini è posta una targa fissa riportante le generalità e il recapito dell'amministratore.

CAPO IX. STRADE E OPERE LATERALI.

ART. 36. STRADE.

1. Nelle strade a fondo cieco di nuova costruzione o in cui viene aumentato significativamente il carico di traffico è realizzata una piazzola terminale di manovra.
2. Le strade esistenti di collegamento e di servizio puntuale sono raccomandate essere adeguate alle caratteristiche previste per le strade di nuova costruzione.
3. I marciapiedi sono pavimentati con materiale antisdrucchiolevole e raccordati al piano di passaggi trasversali con pendenza massima come prevista dalle norme contro le barriere architettoniche.
4. Le griglie, il vetrocemento e ogni altra opera finalizzata a dare aria e luce a locali interrati o seminterrati è realizzata resistente ai pesi e agli urti, non sdrucchiolevole e perfettamente complanare al piano circostante.

ART. 37. OPERE SU STRADA.

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
 - a) danneggiare in qualsiasi modo opere, piantagioni e impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma, invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque uno stato di pericolo per la circolazione;
 - b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
 - c) impedire il libero deflusso di acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e scarico;
 - d) impedire il libero deflusso di acque scaricantisi sui terreni sottostanti;
 - e) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - f) apportare o spargere fango o detriti, anche con veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - g) scaricare senza autorizzazione nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura.
2. L'esecuzione di opere, i depositi di materiale, l'apertura di cantieri stradali anche temporanei su strada, su sue pertinenze, su fasce di rispetto e su aree di visibilità, la collocazione di mezzi pubblicitari lungo strada o in vista di essa e la costituzione di diramazioni e di innesti stradali sono soggette all'autorizzazione di cui al codice della strada:
 - a) nel centro abitato: del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore della strada;
 - b) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore della strada.
3. L'autorizzazione del Comune è rilasciata previo impegno di ripristino della strada come indicato dal Comune, ed entro un termine fissato dal Comune.
L'impegno di cui al periodo 1° è assicurato mediante una garanzia finanziaria come fissata dal Comune.

La garanzia finanziaria di cui al periodo 2° è svincolata dopo l'accertamento del ripristino avvenuto.

4. I lavori e depositi su strada sono condotti secondo le norme di cui al DPR **495/1992**. In particolare gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate ne rispettano l'articolo **66**.
È raccomandata l'applicazione della direttiva del PCM - Dipartimento delle aree urbane **3 3 1999**.
5. Le operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle strade rispettano le norme di cui al DM Sviluppo economico **1 10 2013**.
6. Per occupazioni della sede stradale valgono il DLGS **285/1992** e DPR **495/1992**.
7. I lavori e l'uso delle sedi e delle pertinenze delle strade regionali o a gestione regionale sono soggetti al regolamento di Friuli Venezia Giulia Strade Spa pubblicato sul BUR **13/2021**.

ART. 38. ACCESSI E ALTRE OPERE LATERALI.

1. Gli accessi carrai sono realizzati in modo tale da evitare, limitare o ridurre pericolo per la circolazione su strada.
Se un lotto libero o edificato dà su più vie: il Comune può prescrivere l'accesso dalla/e via/e di importanza minore.
2. Gli accessi carrai sono sistemati in modo che l'acqua piovana dei fondi privati non defluisca e non trasporti materiali in strada.
Se per evitare il deflusso di acqua e il trasporto di materiali in strada sono previste opere specifiche, la realizzazione delle opere specifiche è una condizione necessaria per l'agibilità delle opere oggetto di titolo abilitativo.
3. Le rampe carraie di nuova costruzione presso accesso carraio rispettano una pendenza massima del **20%**, e sono precedute verso strada da un tratto piano orizzontale di almeno m **5** misurati dallo spazio di transito pubblico.
Il tratto piano può avere meno di metri **5** se è verso strada con traffico limitato, purché adeguatamente segnalato in orizzontale e in verticale.
Le rampe carraie sono realizzate o rese antisdrucchiolevoli.
4. L'arretramento di accessi carrai previsto dal codice della strada vale anche rispetto a piste ciclabili.
5. L'accesso carraio è soggetto a parere della Polizia locale.
6. Le siepi e piantagioni, gli edifici, i muri e opere di sostegno, le rive e i fossi laterali alle strade sono mantenuti in modo da non restringere o danneggiare la strada e sue pertinenze, da non nascondere la segnaletica e da non compromettere l'incolumità pubblica.
7. I parcheggi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico realizzati da privati rispettano le dimensioni minime seguenti:
 - a) larghezza di stallo:
 - 1) m **2** se sosta longitudinale. Questa larghezza è riducibile eccezionalmente a m **1,8**;
 - 2) m **2,3** se sosta inclinata;
 - 3) m **2,5** se sosta perpendicolare;
 - b) lunghezza di stallo:

- 1) m **6** se sosta longitudinale;
- 2) m **5** se sosta inclinata o perpendicolare;
- c) profondità dello spazio di manovra di parcheggi:
 - 1) m **3,5** se sosta longitudinale;
 - 2) m **6** se sosta perpendicolare;
 - 3) valori intermedi se sosta inclinata.

Sono fatte salve misure diverse previste dalla normativa in materia di posti auto per persone con disabilità.

- 8. Tiri a segno, opifici e depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili e stabilimenti comunque interessanti la sicurezza e la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale rispettano la distanza stabilita dalle leggi speciali ad essi afferenti e, in difetto di esse, la distanza stabilita dal prefetto, previo parere tecnico dell'ente proprietario della strada e dei Vigili del fuoco.
- 9. Per impianto di alberi, siepi vive, piantagioni e per recinzioni fuori dal centro abitato valgono le norme di distanza di cui al DPR **495/1992**, articolo **26**, commi **6, 7, 8 e 9**.

ART. 39. INSEGNE DI ESERCIZIO NEI NUCLEI STORICI.

- 1. Le insegne di esercizio nei nuclei storici sono costituite:
 - a) a muro, a lettere singole di dimensione massima di m² **0,1** per ogni lettera, senza pannello di fondo, o a pezzo unico di dimensione massima di m² **1**;
 - b) dipinte su muro, di dimensione massima di m² **0,1** per ogni lettera, più fondo, o a pezzo unico di dimensione massima di m² **2**;
 - c) di materiale, per opere di cui al punto **1)**: rame, legno, ottone, bronzo o ferro artistico o pvc;
 - d) a luce indiretta;
 - e) tali da non sovrapporsi od occultare elementi o decorazioni di interesse artistico o documentale.

Sono ammesse insegne diverse per servizi pubblici o di pubblica utilità.

Per sporgenza e altezza valgono le norme di cui all'articolo **32**.

CAPO X. EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO.**ART. 40. PRESTAZIONI ENERGETICHE.**

1. La nuova costruzione e la ristrutturazione di edifici e impianti di climatizzazione invernale ed estiva rispettano criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti finalizzati al contenimento dei consumi di energia e alla limitazione delle immissioni di gas a effetto serra.

ART. 41. VETRATE.

1. Le vetrate degli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione generale particolarmente esposte al sole sono dotate di sistemi schermanti, filtranti, ombreggianti e/o oscuranti tali da:
 - a) contenere l'irraggiamento solare estivo;
 - b) trasmettere l'irraggiamento solare invernale.Per le serre bioclimatiche valgono le norme specifiche.

ART. 42. RAFFRESCAMENTO.

1. Gli edifici di nuova costruzione sono realizzati con gli accorgimenti per limitare il ricorso al raffrescamento artificiale estivo.
2. In ogni caso è raccomandato che i nuovi impianti di raffrescamento estivo:
 - a) abbiano una potenza conseguente a un calcolo del dimensionamento analitico;
 - b) siano dotati di sistemi di regolazione per ogni singola unità immobiliare.

ART. 43. ILLUMINAZIONE.

1. Nelle opere di nuova costruzione è raccomandato che:
 - a) le parti trasparenti dei locali destinati alla permanenza di persone:
 - 1) siano orientate considerandosi il sole;
 - 2) siano collocate in modo da ridurre al minimo l'oscuramento dovuto ad altri edifici o altre opere esterne;
 - b) sia assicurata l'assenza di fenomeni di abbagliamento;
 - c) sia previsto un trattamento delle superfici interne ed esterne tale da controllare la riflessione della luce.
2. L'illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficiente esposizione frontale può avvenire anche attraverso sistema di illuminazione dall'alto.
3. Negli edifici commerciali, direzionali, produttivi e di servizi in genere è raccomandato l'uso di tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale come condotti di luce, mensole di luce, pozzi di luce e simili.

4. Le parti comuni degli edifici residenziali sono dotate di dispositivi permettenti la regolazione dell'illuminazione, come interruttori a tempo o azionati da sensori di presenza e di illuminazione naturale.

ART. 44. DOMOTICA.

1. È raccomandato che gli edifici siano dotati di sistemi domotici per il monitoraggio, il controllo e l'automazione degli impianti e delle apparecchiature.
2. Ai fini di cui al capoverso 1 è raccomandata la predisposizione delle opere e degli impianti per l'inserimento delle apparecchiature.

ART. 45. RISPARMIO IDRICO.

1. È raccomandato il risparmio di acqua potabile mediante installazione di apparecchi come:
 - a) rompigetto per rubinetti ed erogatori a basso flusso per docce;
 - b) dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, secondo le esigenze specifiche;
 - c) contatori di acqua potabile per singole unità immobiliari.
2. Nei casi previsti dalla legge e fino a che non sia obbligatorio è comunque raccomandato di costituire un sistema di raccolta delle acque piovane per il loro riutilizzo per usi compatibili.
3. Restano salve le necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari e le cautele o i divieti nelle fasce di rispetto dei pozzi.

ART. 46. MATERIALI ECO-COMPATIBILI.

1. Nelle opere è raccomandato l'uso di materiali che:
 - a) non determinino sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo;
 - b) siano riutilizzabili anche al termine del ciclo di vita;
 - c) comportino un limitato consumo nelle fasi di produzione e di trasporto;
 - d) siano dotati di certificazione ambientale.

ART. 47. INCENTIVI ALL'EDILIZIA SOSTENIBILE.

1. Il Comune può adottare misure di incentivo dell'edilizia sostenibile energeticamente ed ambientalmente per tipologie di intervento e soglie minime di prestazione.
2. Le tipologie di intervento, le soglie minime di prestazione e le tipologie e quantità di incentivo sono fissate con atti specifici.
3. Salvo determinazioni diverse motivate, sono assunti prioritariamente a base di incentivo di cui al comma 1 gli elementi seguenti:
 - a) nel caso di recupero edilizio generale:

- 1) il sistema di riscaldamento e/o raffrescamento;
 - 2) la trasmittanza media degli elementi dell'involucro;
 - 3) l'inerzia termica dell'edificio;
 - 4) la realizzazione dell'intervento in zona **A**;
- b)** nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante come definita dal DM Sviluppo economico **26 6 2015**, allegato **1**, punto **1.4.1**, di edificio residenziale intero: il rientro negli standards di prestazione energetica di classe **B** o superiore.

VADEMECUM EDILIZIO.

1) GENERALITÀ.

1. Il vademecum edilizio ha valore informativo e di compendio normativo.
2. L'elenco delle norme è da considerarsi non esaustivo: spetta ai tecnici progettisti verificare l'eventuale sopravvenienza di norme nuove o la modifica, integrazione o abrogazione delle norme citate.

2) CORSO DEI LAVORI E AGIBILITÀ.

2.1) PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

1. Nei cantieri temporanei o mobili sono rispettate le norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al DLGS **81/2008**.
2. Per gli interventi edilizi ivi indicati, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici, valgono le norme di cui alla LR **24/2015**.
In particolare:
 - a) nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori è prevista l'applicazione di misure preventive e protettive;
 - b) è redatto un elaborato tecnico della copertura.
3. La revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare rispetta le norme di cui al DM Lavoro **22 1 2019**.

2.2) LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE.

1. I lavori in prossimità di linee elettriche restano le norme di cui al DLGS **81/2008** e vanno effettuati da personale specializzato.

2.3) DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO.

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto rispettano le norme di cui al DLGS **81/2008**, articolo **256**.
2. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti previsti dal DLGS **22/1997**, articolo **30**.
3. Per la segnalazione, tracciabilità e metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità di manufatti contenenti amianto vale la DGR **2229/2019**.

2.4) UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di un'opera rispetta le norme di cui al DPR **120/2017**.
In particolare l'utilizzo di materiale da scavo è soggetto alla presentazione di:
 - a) prima dell'inizio dei lavori:
 - 1) in genere: un piano di utilizzo, almeno **90** giorni prima;
 - 2) per cantieri la cui produzione non supera m³ **6.000** e terre e rocce da scavo derivanti da attività od opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA): dichiarazione all'ARPA;

- b)** al termine dell'utilizzo: conferma all'ARPA che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni.

3) REQUISITI TECNICI.

3.1) SICUREZZA STATICA.

1. Le opere e le componenti strutturali sono progettate, eseguite, collaudate e mantenute in modo tale da consentirne l'utilizzazione prevista, in forma sostenibile economicamente e con il livello di sicurezza previsto dal DM Infrastrutture **17 1 2018**.
Vale la CM Infrastrutture **21 1 2019**.
2. Le opere sono realizzate in modo da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica.
3. Le opere di cui al capoverso **2** sono costruite in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto all'albo, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Le opere di cui al capoverso **2** sono eseguite sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto all'albo, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3.2) PROTEZIONE ANTISISMICA.

1. Le opere aventi rilevanza strutturale seguono le norme di cui alla LR **16/2009** e al DPREG **176/2011**.

3.3) PROTEZIONE VERSO INCENDI, ESPLOSIONI E URTI.

1. Al fine di limitare i rischi derivanti dagli incendi: le costruzioni sono progettate e costruite in modo tale da garantire la resistenza e la stabilità degli elementi portanti e limitare la propagazione del fuoco e dei fumi secondo quanto previsto dalle norme antincendio.
2. Nella progettazione e realizzazione di costruzioni in cui possono presentarsi miscele esplosive di polveri o gas in aria o in cui sono contenuti materiali esplosivi è da tenersi in conto degli effetti di possibili esplosioni.
3. Nella progettazione e realizzazione di costruzioni che possono presentarne il rischio: è raccomandato di tenersi conto degli effetti di possibili collisioni da veicoli.

3.4) CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E MATERIALI.

1. L'utilizzo di prodotti da costruzione rispetta le norme di cui al regolamento (UE) **305/2011** e al DLGS **106/2017**.
È raccomandato di utilizzare materiali e prodotti con basso potenziale emissivo di Composti organici volatili (COV) e di altri inquinanti chimici.
2. Negli edifici destinati alla permanenza di persone è comunque vietato l'impiego di materiali contenenti amianto.

3. Le fibre di vetro isolanti sono impiegate come indicato nella CM Sanità **23/1991**.

3.5) CARATTERISTICHE DELLE ABITAZIONI.

1. Per caratteristiche delle abitazioni valgono le norme di cui al DM Sanità **5 7 1975**. In particolare valgono le norme di cui ai commi seguenti.
2. Le abitazioni rispettano una superficie minima di m² **14** per ciascuno dei primi **4** abitanti, e m² **10** per ciascuno dei successivi, e comunque non inferiore a:
 - a) per una persona: m² **28**;
 - b) per due persone: m² **38**.
3. Ogni abitazione è dotata di:
 - a) stanza di soggiorno;
 - b) cucina o posto di cottura, dotati di acqua potabile;
 - c) stanza da bagno, dotata di vaso, lavabo, bidet e vasca da bagno o doccia;
 - d) impianto di riscaldamento assicurante una temperatura di aria interna compresa tra **18 e 20** gradi centigradi, uguale in tutti gli ambienti destinati alla permanenza di persone e nei servizi, esclusi i ripostigli.
È raccomandato che gli impianti di riscaldamento / raffrescamento siano previsti tali da garantire:
 - 1) una relativa stabilità della temperatura, sia tra il giorno e la notte, sia tra estate e l'inverno, sia tra pavimento e soffitto (< **3° C**);
 - 2) la minimizzazione dei gradienti termici tra interno ed esterno;
 - 3) una velocità dell'aria e una umidità dell'aria idonee a garantire il benessere degli occupanti.
4. I vani di abitazione rispettano le superfici minime seguenti:
 - a) soggiorno: m² **14**;
 - b) stanza da letto:
 - 1) per una persona: m² **9**;
 - 2) per due persone: m² **14**.

3.6) CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE.

1. Le opere di nuova realizzazione o ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere rispettano gli standards minimi dei servizi e delle dotazioni previsti dalla LR **21/2016**.

3.7) ISOLAMENTO DEI VANI DAL TERRENO.

1. Negli edifici adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi: il piano di calpestio dei vani abitabili di nuova realizzazione o ottenuti dalla trasformazione di servizi ed accessori o di vani di destinazione d'uso diversa è posto a un livello di almeno cm **15** superiore alla quota del terreno.
Il terreno è sistemato e impermeabilizzato per una larghezza minima di cm **80**.

Fuori dai casi di cui al capoverso **2**: sotto il solaio è realizzata un'intercapedine d'aria dell'altezza minima di cm **20** adeguatamente aerata o sono adottate altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.

2. Sotto il livello di cui a capoverso **1** possono essere ricavati:
 - a) corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e altri vani non comportanti permanenza di persone, purché isolati almeno le pareti ed aerati;
 - b) autorimesse, cantine, depositi, vani per impianti;
 - c) altre opere e attività solo se assentite dall'autorità sanitaria.
3. Resta salva l'applicazione di prescrizioni geologico-idrauliche.

3.8) ALTEZZA DEI VANI.

1. I vani adibiti ad abitazione, ufficio pubblico o privato e albergo rispettano un'altezza interna utile minima di metri **2,5**.
2. I vani per taverna rispettano un'altezza interna utile minima di metri **2,4**.
3. I vani di sottotetto diversi da quelli di cui al capoverso **1** accessibili mediante scala fissa e dotati di presa elettrica rispettano un'altezza interna utile minima di metri **2,4**.
4. I corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e simili rispettano un'altezza interna utile minima di metri **2,4**.
5. Per gli edifici di nuova costruzione eventuali altezze non uniformi possono compensarsi, purché non siano in alcun punto inferiori a metri **2** nei vani di cui ai capoversi **1, 2 e 3**, e a metri **1,7** nei vani di cui al capoverso **4**, e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore ai limiti di cui ai capoversi **1, 2, 3 e 4**.
6. Per il recupero di edifici esistenti: eventuali altezze non uniformi possono compensarsi, purché non siano in alcun punto inferiori a metri **1,5** nei vani di cui ai capoversi **1, 2 e 3**, e a metri **1,4** nei vani di cui al capoverso **4**, e purché l'altezza media dei vani di cui al capoverso **1** non sia inferiore a metri **2,2**.
7. Compensandosi le altezze: il volume dei vani di cui ai capoversi **2 e 3** non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima moltiplicata per l'altezza minima consentita.
8. Per gli interventi su edifici compresi in zona **A** e su singoli edifici equiparati a zona **A** come individuati dai piani urbanistici comunali per i quali i piani urbanistici o altre norme prevedono unicamente restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, e non è possibile il rispetto dei limiti di cui ai capoversi **1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7**: è consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti, purché non inferiori a:
 - a) nei vani di cui ai capoversi **1, 2 e 3**: metri **2,2** e, ai fini della compensazione, metri **1,5**;
 - b) nei vani di cui al capoverso **4**: metri **2** e, ai fini della compensazione, metri **1,4**.
9. Per vani ivi regolati valgono le norme di cui alla LR **19/2009**, articolo **39**.
10. Per i vani aventi una superficie superiore alla minima prevista: è ammessa un'altezza inferiore, purché non minore di metri **1,7**, limitatamente alla superficie eccedente.
11. I vani complementari quali autorimesse, cantine, depositi e simili rispettano un'altezza interna utile minima di metri **2**, salvo diversa specifica norma, e non possono avere accesso diretto dai vani di cui al capoverso **1**.

12. Per gli edifici soggetti a vincolo culturale di cui al DLGS **42/2004**, parte **2^a**, valgono le norme seguenti:
- a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata un m **2,4**, riducibili a m **2,2** per corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli;
 - b) per ciascun locale adibito ad abitazione le finestre sono proporzionate in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'**1** per cento e, comunque, la loro superficie non deve essere inferiore a **1/16** del pavimento;
 - c) per il recupero e la qualificazione edilizia si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di ristrutturazione edilizia e di modifica di destinazione d'uso.

3.9) SUPERFICE FINESTRATA.

1. I vani degli alloggi, eccettuati servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli, sono assicurati di illuminazione naturale diretta, adeguata all'uso.
2. I vani adibiti ad abitazione, a ufficio pubblico e privato e ad albergo sono dotati di una superficie finestrata apribile minima rispetto alla superficie di pavimento pari a **1/10**.
Nei locali di abitazione l'ampiezza delle finestre è proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna media non inferiore al **2%**.
3. Per gli interventi su edifici compresi in zona **A** per i quali i piani urbanistici o altre norme prevedono unicamente restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, e non è possibile il rispetto del limite di cui al capoverso **2**, periodo primo, è consentito il mantenimento delle superfici finestrate apribili preesistenti, purché non inferiori a **1/15** della superficie di pavimento.
4. Per vani di sottotetto ivi regolati valgono le norme di cui alla LR **19/2009**, articolo **39**.
5. È raccomandato che le finestre siano orientate in modo da ottenere il massimo soleggiamento, tenendo conto della destinazione d'uso dei diversi locali e della presenza di elementi esterni disturbanti, quali terrapieni, colline o altri edifici frontistanti.

3.10) DOTAZIONI.

1. Gli edifici di nuova costruzione e gli edifici oggetto di ristrutturazione profonda richiedenti permesso di costruire:
 - a) sono equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da un impianto di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete;
 - b) sono equipaggiati di un punto di accesso dai servizi in fibra ottica a banda ultralarga.

3.11) PROTEZIONE ACUSTICA.

1. Nelle opere di nuova costruzione, di ricostruzione, di ristrutturazione rilevante e di ampliamento sono adottate soluzioni tecnologiche tali che siano rispettati i valori di isolamento da rumori esterni, da rumori provenienti da altre unità abitative e da rumori da calpestio e da impianti previsti dal DPCM **5 12 1997** e LR **16/2007**.
In ogni caso:
 - a) in ristrutturazione parziale va comunque assicurato il miglioramento, o quanto meno il mantenimento dei requisiti acustici passivi preesistenti degli elementi sui quali si interviene, anche se in deroga ai valori limite normativi;
 - b) in frazionamento di unità immobiliari sono comunque adottate soluzioni tecnologiche tali che siano rispettati i valori di isolamento da rumori tra unità immobiliari comprese nel frazionamento.
2. I progetti di nuovi edifici sono corredati del progetto acustico.
È considerato corredante del progetto di nuovi edifici il deposito del progetto acustico precedente o contemporaneo all'atto abilitativo dell'intervento edilizio.

3.12) BARRIERE ARCHITETTONICHE.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, o alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, rispettano le norme di cui alla L **13/1989** e DM Lavori pubblici **236/1989**.
In particolare il progetto prevede:
 - a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
 - b) accessi idonei alle parti comuni di edifici e di singole unità immobiliari;
 - c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o mezzi di sollevamento idonei;
 - d) per gli immobili di almeno **2** livelli fuori terra: la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno **3** livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
2. Le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico rispettano le norme di cui alle L **118/1971**, **13/1989** e **104/1992** e DM Lavori pubblici **236/1989**.
Le norme di cui alla L **104/1992** valgono anche per i mutamenti di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad una aperta al pubblico.
Per le opere pubbliche valgono anche le norme di cui al DPR **503/1996**.
Su edifici soggetti a vincolo culturale o paesaggistico: in assenza dell'autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo possono essere realizzate opere provvisorie come definite dal DLGS **81/2008**, nei limiti di compatibilità con il vincolo.
3. Il progetto di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione totale o rilevante e, se possibile, di ristrutturazione senza demolizione totale o rilevante, restauro e risanamento conservativo degli edifici di destinazione d'uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati prevede, per gli immobili di almeno **2** livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno

- 3** livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
- 4.** Per i luoghi di interesse culturale vale il DM Beni culturali **8 3 2008**.
 - 5.** La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera comunque ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento.
 - 6.** Gli elaborati tecnici per i progetti interessati:
 - a)** evidenziano le soluzioni e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di legge in materia di barriere architettoniche;
 - b)** recano in allegato una dichiarazione di un tecnico abilitato di conformità degli elaborati alle norme di legge in materia di barriere architettoniche.
 - 7.** La modifica di destinazione d'uso e le innovazioni oggettive anche senza opere di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al capoverso **6**, lettera **b)**.
 - 8.** I progetti di nuove costruzioni, ristrutturazioni totali o parziali, ampliamenti e modifiche di destinazione d'uso di spazi aperti, ambienti, aree, strutture, edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche di carattere temporaneo, sono ispirati ai principi metodologici della Progettazione universale (vedasi convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità).
Vale la LR **10/2018**.

3.13) LUOGHI DI LAVORO.

- 1.** I luoghi di lavoro rispettano per tutela di salute e sicurezza di lavoratori le norme di cui al DLGS **81/2008**.
- 2.** Nei casi ivi previsti i luoghi di lavoro destinati ad attività di produzione di beni e di servizi rispettano le linee guida di cui alla DGR **2117/2013**.
- 3.** I luoghi di lavoro in cui sono presenti persone con disabilità rispettano le linee guida per la sicurezza antincendio di cui alla CM Interno **4/2002**.

4) OPERE E ATTIVITÀ SPECIALI.

4.1) AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA PER TRASPORTO.

1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica rispettano le norme di cui al DM Trasporti **317/1995**.

4.2) STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI.

1. Le opere per strutture residenziali e semiresidenziali per anziani rispettano le norme di cui al DPREG **144/2015**.
In particolare le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani:
 - a) rispettano i requisiti di cui al DPREG **144/2015**, allegati **B, C e D**;
 - b) sono soggette ad autorizzazione all'esercizio.
2. L'atto abilitativo edilizio è soggetto:
 - a) per strutture per anziani autosufficienti:
 - 1) alla verifica di compatibilità con la programmazione attuativa locale;
 - 2) al parere igienico sanitario dell'autorità sanitaria;
 - b) per strutture per anziani non autosufficienti:
 - 1) alla verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale e la localizzazione territoriale;
 - 2) al parere igienico sanitario dell'autorità sanitaria.
3. Gli immobili destinati alla sperimentazione Abitare possibile e Domiciliarità innovativa per anziani non autosufficienti di cui alla LR **17/2014** rispettano i requisiti minimi di cui alla DGR **1625/2019**.

4.3) STRUTTURE SANITARIE.

1. Le strutture sanitarie di cui al DPR **14 1 1997** rispettano i requisiti strutturali e tecnologici ivi indicati.
2. Le strutture sanitarie private rispettano i requisiti di cui alla DGR **3586/2004**.
In particolare le strutture sanitarie private:
 - a) rispettano i requisiti strutturali e tecnologici di cui alla DGR **3586/2004**, allegato **A**;
 - b) sono soggette ad autorizzazione regionale prima della costruzione.

4.4) EDIFICI SCOLASTICI.

1. Fino all'approvazione di norme regionali, gli edifici scolastici rispettano i criteri di cui alle Linee guida per le architetture interne delle scuole **11 4 2013** e il DM Lavori pubblici **18 12 1975**.

4.5) NIDI D'INFANZIA.

1. I nidi d'infanzia rispettano le norme di cui al DPREG **87/2006**.
In particolare i nidi d'infanzia:
 - a) rispettano i requisiti strutturali e funzionali di cui al DPREG **87/2006**, allegato **A**;
 - b) sono soggetti ad autorizzazione comunale.

4.6) IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

1. La costruzione e l'esercizio di impianti di pubblico spettacolo rispettano le norme di cui alla CM Interno **16/1951**.
2. Le attività di spettacolo viaggiante allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, o in parchi di divertimento sono progettate, costruite, collaudate e utilizzate rispettando le norme di cui al DM Interno **18 5 2007**.

4.7) IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI.

1. Gli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni e/o attività sportive rispettano le norme di cui al DM Interno **18 3 1996**.
2. Gli impianti sportivi per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate rispettano le norme di cui alla deliberazione del Consiglio nazionale del CONI **1379/2008**.
3. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono soggetti al parere di cui alla L **302/1939**.
4. Le piscine natatorie ivi indicate rispettano le norme di cui alla LR **1/2018**.
5. Le piscine ad uso privato sono dotate di recintazione di altezza non inferiore a **1** metro se con bordo vasca a livello del terreno, e di un sistema di blocco di sicurezza della scala di accesso se fuori terra.
6. In tutte le piscine sono adottati opportuni accorgimenti tecnici (copertura mediante teli, trattamento larvicida periodico) per impedire la proliferazione di insetti vettori di malattie infettive per il periodo in cui la vasca non è in uso.

4.8) ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

1. I locali adibiti a esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande rispettano le norme per sorvegliabilità di cui al DM Interno **564/1992**.
2. I locali per fumatori di cui alla L **16 1 2003** rispettano le norme di cui al DPCM **23 12 2003**.

4.9) STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE.

1. Le strutture ricettive turistiche rispettano le norme di cui alla LR **21/2016**.
2. I *condhotel* rispettano le norme di cui al DPCM **13/2018**.

3. I *condhotel* possono essere svincolati dalla destinazione d'uso nei limiti e alle condizioni di cui al DPCM **13/2018**.
4. Per strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali valgono la LR **21/2016**, articolo **31 bis**, e la DGR **1077/2021**.

4.10) AGRITURISMO, FATTORIE DIDATTICHE E FATTORIE SOCIALI.

1. Le opere per agriturismo rispettano le norme di cui alla LR **25/1996**, al DPGR **397/1996** e al DPREG **234/2011**.
In particolare l'agriturismo:
 - a) rispetta requisiti edilizi e igienico - sanitari determinati;
 - b) è soggetto ad autorizzazione comunale.
2. Le fattorie didattiche e le fattorie sociali rispettano le norme di cui al DPREG **47/2015**.
In particolare le fattorie didattiche e le fattorie sociali rispettano requisiti di sicurezza, di servizi e di accessibilità determinati.

4.11) OPERE PER ALIMENTI.

1. La progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti rispettano le norme di cui al regolamento (CE) **852/2004**.
Gli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale:
 - a) sono localizzati, costruiti e mantenuti secondo i principi delle buone pratiche igieniche;
 - b) rispettano criteri di flussi produttivi lineari e una loro gestione tale da minimizzare il rischio di contaminazioni incrociate;
come previsto dalla DGR **154/2015**.
2. Le opere per la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di carne rispettano le norme di cui al DLGS **537/1992**.
Sono escluse dall'applicazione del DLGS **537/1992** le opere diverse ivi previste, tra cui particolarmente:
 - a) le opere per la preparazione e il magazzinaggio in negozi per vendita al minuto o in locali a essi adiacenti, per vendita diretta;
 - b) gli esercizi pubblici.
3. Le opere per la produzione e commercializzazione di latte e di prodotti a base di latte rispettano le norme di cui al DPR **54/1997**.
Sono escluse dall'applicazione del DPR **54/1997** le opere diverse ivi previste, tra cui particolarmente:
 - a) le opere per la vendita diretta dall'azienda al consumatore finale;
 - b) gli esercizi pubblici.
4. Le opere per la produzione, la preparazione, il confezionamento e il deposito all'ingrosso di sostanze alimentari rispettano le norme di cui al DPR **327/1980**.
5. I macelli rispettano le norme di cui:
 - a) in genere: ai DLGS **286/1994** e **333/1998**;
 - b) per volatili da cortile: al DLGS **495/1997**.

6. I laboratori di produzione di carni macinate rispettano le norme di cui al DLGS **286/1994** e al DPR **309/1998**.
7. Le opere per la vendita, il deposito, la manipolazione, la preparazione e la trasformazione di prodotti di pesca per il consumo umano rispettano le norme di cui al DLGS **531/1992**.
8. Le opere per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche rispettano l'OM Sanità **26 6 1995**.
9. Le opere per vendita, deposito, maturazione e lavorazione di piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale e le opere di somministrazione denominate frasca rispettano le norme di cui al DPREG **179/2015**.
10. Le opere per produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne rispettano le norme di cui al DPREG **196/2021**.
11. Le opere per la produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali rispettano le norme di cui al DM Politiche agricole **12 11 2009**, allegato **IV**.

4.12) LOCALI PER DEPOSITO E VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI.

1. I locali per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari rispettano le norme di cui alla CM Sanità **15/1993**.

4.13) OPERE PER ANIMALI.

1. Gli allevamenti di animali rispettano le norme di cui al DLGS **146/2001**.
In particolare:
 - a) gli allevamenti sono illuminati, ventilati e dotati di acqua potabile di qualità adeguata;
 - b) se destinati a macellazione per il valore della pelliccia gli animali sono allevati a terra, in recinti capaci di soddisfarne il benessere.
 In ogni caso le porte sono da aprirsi verso l'esterno.
2. L'allevamento di galline ovaiole rispetta le norme di cui al DLGS **267/2003**.
3. L'allevamento di polli da carne rispetta le norme di cui al DLGS **181/2010** e al DM Salute **4 2 2013**.
4. L'allevamento di vitelli rispetta le norme di cui al DLGS **125/2011**.
5. L'allevamento di suini rispetta le norme di cui al DLGS **122/2011** e al DM Salute **28 6 2022**.
6. Le opere per equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) rispettano le norme di cui al DPREG **127/2015**.
7. Le opere per ricovero e custodia con finalità prioritarie all'adozione, le opere per commercio, allevamento, custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro di animali di affezione rispettano le norme di cui al DPREG **241/2017**.
8. Per le opere di ricovero e custodia di animali di affezione diversi da cani e gatti vale il DPREG **127/2015**, allegato **B**.
9. I giardini zoologici rispettano le norme di cui al DLGS **73/2005**.
10. Gli apiari rispettano le norme di cui alla LR **16/1988**.

11. I silos foraggeri rispettano di norma una distanza dalle abitazioni minima di m **25**.
12. Le concimaie rispettano i requisiti tecnici e costruttivi di cui al DPREG **3/2013**, articoli **7 e 8**.
13. L'allevamento zootecnico i cui reflui sono scaricati su suolo rispetta un rapporto tra peso vivo e superficie disponibile conforme alle direttive CEE.
14. Resta salva l'applicazione delle norme di cui al DPR **320/1954**.

4.14) DEPOSITI FISCALI.

1. I depositi fiscali di alcol etilico, di birra e di prodotti alcolici intermedi rispettano le norme di cui al DM Finanze **153/2001**.

4.15) BIORAFFINERIE.

1. Le bioraffinerie rispettano le norme di cui al DM Sviluppo economico **139/2013**.

4.16) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI.

1. Gli impianti per distribuzione di carburante rispettano le norme di cui alla LR **19/2012**.
In particolare:
 - a) l'installazione degli impianti è soggetta ad autorizzazione unica comunale;
 - b) la modifica degli impianti esistenti è soggetta a comunicazione al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.
Se la modifica comporta sostituzione e variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati: la comunicazione è trasmessa anche all'ARPA.
 - c) nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale di stazioni di servizio o di stazioni di rifornimento è obbligatoria l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui al DLGS **257/2016**, articolo **2**, comma **1**, lettera **e**), e anche di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità *self service*.
2. I punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto rispettano le specifiche tecniche di cui al DLGS **257/2016**.
3. Per gli impianti di distribuzione di idrogeno per il trasporto si applicano le procedure autorizzative previste ai sensi del DLGS **32/1998** per gli impianti di distribuzione di carburanti, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza.

4.17) IMPIANTI DI PRODUZIONE E TRASPORTO DI ENERGIA.

1. La costruzione e l'esercizio di:

- a) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, incluse le serre fotovoltaiche di potenza uguale o superiore a **1 megawatt** elettrico;
 - b) elettrodotti;
 - c) gasdotti che non sono di competenza statale;
 - d) reti di trasporto di fluidi termici per teleriscaldamento;
 - e) impianti di produzione di energia elettrica utilizzando fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo;
 - f) impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali; sono abilitati mediante le procedure di cui alla LR **19/2012**.
2. Le linee elettriche di tensione inferiore o uguale a **35 kilovolt** sono abilitate mediante le procedure di cui alle norme regionali di settore e il RD **1775/1933**, e mediante le norme di cui al DPR **327/2001** nei casi previsti.
 3. Gli impianti di produzione di energia elettrica utilizzando fonti tradizionali di potenza inferiore o uguale a **6 megawatt** termici sono abilitati mediante le procedure di cui al DPR **53/1998**, al DLGS **115/2008** e alle norme regionali di settore.
 4. Gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali sono abilitati mediante le procedure di cui alla L **239/2004**, al DPR **420/1994**, al DLGS **128/2006** e alle norme regionali di settore se non dotati di oleodotti, e al DPR **327/2001** se dotati di oleodotti.
 5. A richiesta del proponente le opere di cui ai capoversi **2, 3 e 4** possono comunque essere abilitate mediante autorizzazione unica.
 6. Le modifiche non sostanziali come definite dalla legge possono essere attuate anche in corso d'opera mediante il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al DLGS **28/2011**, articolo **6**, relativamente a impianti e infrastrutture esistenti.
 7. Gli interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati senza incremento di area occupata ricadenti nelle categorie di cui al DLGS **28/2011**, articolo **6 bis**, comma **1**, sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui allo stesso DLGS **28/2011**, articolo **6 bis**, comma **4**.
 8. Le opere di cui alla LR **19/2012**, articolo **16**, comma **2**, sono compatibili con i piani urbanistici comunali se non espressamente vietate da questi stessi, e sono realizzabili previa comunicazione di inizio dei lavori al Comune.
In particolare sono compatibili con i piani urbanistici comunali se non espressamente vietati da questi stessi, e sono realizzabili previa comunicazione di inizio lavori al Comune, tra gli altri:
 - a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a **50 kW** e gli impianti fotovoltaici di qualunque potenza da realizzare sugli edifici all'interno delle zone produttive e commerciali previste dai piani urbanistici comunali;
 - b) gli impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti come previsti dalla legge;
 - c) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a **25 m³** se per usi privati, agricoli e industriali, o di capacità inferiore o uguale a **10 m³** se per usi commerciali, e i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a **1.000 chilogrammi** di prodotto;

- d) le linee elettriche di carattere locale e regionale di tensione inferiore o uguale a **35** chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, o realizzate aree di lunghezza complessiva non superiore a metri **500**.
8. Le opere di cui alla LR **19/2012**, articolo **16**, comma **4**, se non sono realizzabili come previsto ai capoversi **7** e **8** sono realizzabili mediante la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al DLGS **28/2011**, articolo **6**.
In particolare sono realizzabili mediante la procedura abilitativa semplificata (PAS) se non sono realizzabili come previsto ai capoversi **7** e **8**, tra gli altri:
- a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a **1** megawatt elettrico, o quelli di cui all'allegato al DM Sviluppo economico **10 9 2012**, paragrafo **12.2**, lettera **a)**;
 - b) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a **1** megawatt elettrico;
 - c) le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a **1** megawatt elettrico.
9. Per le opere di cui ai capoversi **7** e **8** resta salvo l'obbligo del proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti abilitativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, e di garantire il rispetto dei limiti relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla L **36/2011**.
Resta ferma in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l'autorizzazione unica.
10. Le linee elettriche di tensione inferiore o uguale a **35** kilovolt sono realizzate di norma in cavo interrato.
Sono comunque ammesse eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, dell'opportunità e della convenienza di questa realizzazione in rapporto agli aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.
11. La dismissione in via definitiva degli impianti e delle infrastrutture è comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Nella dismissione è fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di rimuovere dal suolo o dal sottosuolo le opere, e di rimettere in pristino i luoghi.
Nel caso di impianti idroelettrici è fatto anche obbligo di eseguire le misure di reinserimento e recupero ambientale.
A garanzia del rispetto degli obblighi di cui ai periodi **2°** e **3°** il Comune può chiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione.

4.18) CAVE.

1. L'estrazione delle sostanze minerali di seconda categoria come definite dal RD **1443/1927**, articolo **2**, rispetta le norme di cui alla LR **12/2016**.
In particolare l'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui al periodo **1°** è soggetta a:
- a) autorizzazione regionale;
 - b) versamento al Comune di un onere di ricerca o di coltivazione e di collaudo;
 - c) convenzione con il Comune relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino

necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell'area.

4.19) SERVIZI FUNERARI E CIMITERI.

1. Le strutture per servizi funerari rispettano le norme di cui al DPREG **172/2015**.
2. I cimiteri rispettano le norme di cui al DPR **285/1990**, CM Sanità **24/1993**, L **166/2002** e LR **12/2011** e al piano regolatore cimiteriale comunale.
3. Gli edifici presso i cimiteri rispettano una distanza minima di m **200**, o minore se autorizzata dall'autorità sanitaria.
4. I cimiteri per animali d'affezione rispettano le norme di cui alla LR **26/2006** e al DPREG **193/2019**.

4.20) CENTRI DI RIUSO.

1. I centri di riuso rispettano le linee guida di cui alla DGR **1481/2015**.
In particolare i centri di riuso rispettano le caratteristiche e dotazioni tecniche di cui al punto **4**.

5) IMPIANTI.

5.1) IMPIANTI IN GENERE.

1. Gli impianti:

- a) di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) radiotelevisivi di antenna ed elettronici in genere;
- c) di riscaldamento, di climatizzazione di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione o delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) idrici e sanitari qualsiasi natura o specie;
- e) per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) di protezione antincendio;

al servizio degli edifici, interni a questi o alle loro pertinenze, rispettano le norme di sicurezza di cui al DM Sviluppo economico **37/2008**.

Se l'impianto è connesso a rete di distribuzione le norme si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al capoverso 1, lettere a), b), c), d), e) e g), è redatto un progetto, nei casi previsti dal DM Sviluppo economico **37/2008**.

Il progetto contiene almeno gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica.

3. Il progetto di cui al capoverso 2 è depositato presso il Comune:

- a) contestualmente al progetto edilizio se gli impianti sono connessi a interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività.

È considerato contestuale al progetto edilizio il deposito del progetto degli impianti precedente o contemporaneo all'atto abilitativo dell'intervento edilizio;

- b) entro **30** giorni dalla conclusione dei lavori se gli impianti sono relativi a edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità.

4. Le imprese realizzano gli impianti a regola d'arte.

Per le attività produttive valgono le norme generali di sicurezza di cui al DPCM **31 3 1989**.

5. Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al capoverso 4. Di questa dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, e il progetto di cui al capoverso 2.

6. In caso di rifacimento parziale di impianti: il progetto, la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti

oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'impianto intero.

Nella relazione di cui al capoverso **5** è espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

5.2) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.

1. Il proprietario di un fondo può estrarre e utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, osservando le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi nell'uso domestico l'innaffiamento di giardini e orti e l'abbeveraggio di bestiame.
Le disposizioni di cui ai periodi **1°** e **2°** valgono anche per uffici e modeste attività produttive e commerciali.
2. Salva la possibilità di cui al capoverso **1**, la ricerca di acque sotterranee e lo scavo o la terebrazione di pozzi sono soggette ad autorizzazione regionale.
3. I soggetti che al di fuori dei servizi pubblici attuano l'approvvigionamento idrico autonomo:
 - a) installano strumenti idonei per la misura delle portate di acqua prelevata (DPREG **74/2018**, articolo **36**);
 - b) installano una valvola di regolazione del flusso (DPREG **74/2018**, articolo **47**);
 - c) nei casi previsti: ne fanno denuncia all'ente gestore del servizio idrico integrato. Vale il regolamento dell'ente gestore del servizio idrico integrato.
4. La progettazione, la costruzione e il collaudo di tubazioni di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad usi multipli di fognatura rispettano le norme tecniche di cui al DM Lavori pubblici **12 12 1985**.
5. Gli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano rispettano per materiali e oggetti utilizzati le norme di cui al DM Salute **174/2004**.

5.3) ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO.

1. L'installazione e l'esercizio di ascensori e montacarichi di servizio privato rispettano le norme di cui a:
 - a) DPR **1767/1951**, **1497/1963** e **162/1999**;
ed inoltre:
 - b) se per abitazione: il DM **246/1987**;
 - c) se elettrici, idraulici ed oleoelettrici: il DPR **268/1994**;
 - d) se per persone con disabilità: la CM Industria **157296/1997**;
 - e) se per cose: la CM Industria **157296/1997**.

5.4) LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE.

1. La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne rispettano le norme tecniche di cui al DM Lavori pubblici **449/1988**.

5.5) GRUPPI ELETTROGENI E VENDITA DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.

1. L'installazione ed esercizio di gruppi elettrogeni rispetta le norme di cui al DPREG **435/2003**.
In particolare l'installazione ed esercizio di gruppi elettrogeni è soggetta ad autorizzazione provinciale.
2. La distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi rispettano le norme di cui al DPREG **435/2003**.
In particolare la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi sono soggette ad autorizzazione provinciale.

5.6) IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE.

1. Gli impianti per telefonia mobile rispettano le norme di cui alla LR **3/2011**.
In particolare gli impianti per telefonia mobile:
 - a) rispettano il regolamento comunale;
 - b) sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività secondo le norme edilizie, integrata di una relazione tecnica, e corredata di parere dell'ARPA.
Le microcelle sono soggette a comunicazione al Comune e all'ARPA.

5.7) ANTENNE.

1. Gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, sonora, televisiva e dati associati, terrestre e satellitare, rispettano le norme di cui al DM Comunicazioni **11 11 2005** e al DM Sviluppo economico **22 1 2013**.
2. Le antenne di emittenti pubbliche o private per il servizio pubblico sono soggette a autorizzazione specifica per l'emittenza, e localizzate dove previste dai piani urbanistici e/o dal piano o regolamento di settore.

5.8) PARALLELISMI CON LINEE DI TRASPORTO.

1. Le condotte e canali convoglianti liquidi e gas attraversanti o parallele a linee di trasporto rispettano le norme di cui al DM Infrastrutture **4 4 2014**.

5.9) IMPIANTI TECNOLOGICI NEL SOTTOSUOLO.

1. Per gli impianti tecnologici nel sottosuolo è raccomandata la razionale sistemazione come da direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri **3 3 1999**.

6) STRADE E OPERE LATERALI A STRADA E A FERROVIA.

6.1) CARATTERISTICHE STRADALI.

1. Le strade di nuova costruzione rispettano le norme di cui al DM Infrastrutture **5 11 2001**.
2. Le intersezioni stradali di nuova costruzione rispettano le norme di cui al DM Infrastrutture **19 4 2006**.
3. Le strade sono dotate di barriere di sicurezza come previste dai DM Lavori pubblici **223/1992**, **15 10 1996** e **3 6 1998**, dal DM Infrastrutture **21 6 2004** e dalla direttiva Infrastrutture **25 8 2004**.
4. Le strade di nuova costruzione sono dotate di opere per banda larga come previste dalla LR **2/2006**.
5. Le piste ciclabili di nuova costruzione rispettano le norme di cui al DM Lavori pubblici **557/1999**.
6. In fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario la cui attività di progettazione è avviata dopo il **10 11 2021** sono previste infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la sua presenza nel territorio.

6.2) PONTI STRADALI E FERROVIARI.

1. I ponti stradali e ferroviari rispettano le norme tecniche per le costruzioni di cui al DM Infrastrutture **17 1 2018**, paragrafo **5.1**.

6.3) ACCESSI CARRAI.

1. Gli accessi carrai rispettano le norme di cui al DLGS **285/1992** e al DPR **495/1992**. In particolare la realizzazione di accesso carraio nuovo e la trasformazione o variazione nell'uso di accesso carraio esistente è soggetta ad autorizzazione:
 - a) nel centro abitato: del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore della strada;
 - b) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore della strada.

6.4) IMPIANTI PUBBLICITARI.

1. Gli impianti pubblicitari, comprese le insegne di esercizio, rispettano le:
 - a) le norme di cui al DLGS **285/1992** e al DPR **495/1992**;
 - b) le norme di cui al regolamento o piano di settore comunale;
 - c) le eventuali norme di piani urbanistici;
 - d) le eventuali ordinanze comunali.
2. Gli impianti pubblicitari fissi laterali a strada anche se realizzabili in regime di edilizia libera sono soggetti all'autorizzazione di cui al codice della strada:

- a) nel centro abitato: del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario o gestore della strada;
 - b) fuori dal centro abitato: dell'ente proprietario o gestore della strada.
- L'autorizzazione è valida **5** anni, e rinnovabile.

6.5) OPERE LATERALI A FERROVIA.

1. Le opere laterali a ferrovia rispettano le norme di cui al DPR **753/1980**.

6.6) ITINERARI CICLABILI.

1. Per gli itinerari ciclabili ai fini di caratteristiche tecniche valgono le linee guida di cui al DM Lavori pubblici **557/1999**.

7) OPERE IDRAULICHE E INVARIANZA.

7.1) ACQUE PUBBLICHE E DEMANIO IDRICO.

1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, che, sia isolatamente, per portate o per ampiezza di bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico a cui appartengono, hanno o acquistano attitudine ad usi di interesse pubblico.
2. Sono demanio idrico i suoli di proprietà pubblica contenenti le acque pubbliche riportati negli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

7.2) DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI.

1. Le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica per qualsiasi uso rispettano le norme di cui ai RD **1285/1920** e **1775/1933**, al DLGS **275/1993** e alle LR **16/2002**, **17/2009** e **11/2015**.
In particolare:
 - a) le derivazioni e utilizzazioni sono soggette ad autorizzazione o concessione regionale;
 - b) l'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piano attuativi comunali approvati prima dell'entrata in vigore della legge **16/2009** è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, dello studio di compatibilità idraulica di cui alla legge regionale **16/2009** stessa, articolo **16**, comma **2**, lettera **b**).
2. Restano salve le indicazioni di cui al paragrafo **5.2**).

7.3) OPERE VIETATE E DISTANZE.

1. Le opere idrauliche rispettano le norme di cui al RD **523/1904**, al DPR **15 2 2006** e alla LR **11/2015**.
2. Le opere e attività aventi incidenza su corsi d'acqua demaniali rispettano le norme di cui alla LR **11/2015**.
In particolare:
 - a) le attività comportanti modifiche del suolo all'interno della fascia di **10** metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui al RD **523/1904**, articoli **2** e **93**.
Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che queste siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua;

- b) nella fascia di **10** metri misurata dal ciglio della sponda è vietata la costruzione di edifici all'esterno del centro abitato di cui al DLGS **285/1992**;
 - c) nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, eccetto che nei casi previsti dalla LR **11/2015**;
 - d) all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, eccetto manufatti e lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica.
3. Sono vietate nuove opere di intubazione o copertura dei corsi d'acqua superficiali, se non strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari, alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili e, per la copertura dei corsi d'acqua, alla tutela della pubblica incolumità.

7.4) INVARIANZA IDRAULICA.

1. I progetti di interventi edilizi soggetti all'atto abilitativo oggetto di rilascio, i progetti di interventi edilizi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività e i progetti di interventi di trasformazione fondiaria rispettano il principio di invarianza idraulica di cui alla LR **11/2015**, articolo **19 bis**.
2. Il principio dell'invarianza idraulica è applicato secondo le norme di cui al DPREG **83/2018**.

8) PROTEZIONE AMBIENTALE.

8.1) EDIFICI, IMPIANTI E DEPOSITI INSALUBRI.

1. Gli edifici, gli impianti e i depositi dove sono prodotti vapori, gas o altre esalazioni insalubri soggetti a particolari cautele sono indicati con DM **5 9 1994** in un elenco diviso in **2** classi.
2. L'attivazione di un'industria insalubre di **1^a** classe è segnalata per scritto **15** giorni prima al Comune, ai sensi del RD **1265/1934**, articolo **216**.
Uguualmente è segnalata per scritto **15** giorni prima l'attivazione di un'industria insalubre di **2^a** classe.
3. Le industrie insalubri sono classificate dalla Giunta comunale, a richiesta dell'autorità sanitaria, in base a un elenco approvato con DM Sanità, ai sensi di RD **45/1901**, articolo **102**.
La Giunta comunale determina se le industrie comprese nella **1^a** classe sono sufficientemente isolate nelle campagne e lontane da abitazioni, e se per le altre sono adottate speciali cautele necessarie ad evitare nocività al vicinato.
4. Se vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche possono causare pericolo o danno per la salute pubblica: il Comune può ordinare misure per prevenire o rimuovere il danno o il pericolo.
In caso di inadempimento: il Comune può intervenire direttamente, addebitando i costi al destinatario dell'ordinanza.

8.2) PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI.

1. Per gli stabilimenti comportanti o potenzialmente comportanti il rischio di incidenti rilevanti il gestore adotta le misure idonee a prevenirli e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, come previsto dal DLGS **105/2015** e dal DM Ambiente **20 5 1991**.
In particolare l'atto abilitativo di stabilimenti soggetti al rapporto di sicurezza è subordinato a un nulla osta di fattibilità.
2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle attività di cui al capoverso **1** rispettano le norme di cui a DPCM **31 3 1989**.
3. I depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici e i depositi di gas e petrolio liquefatto sono soggetti alla redazione di un rapporto di sicurezza.
Il rapporto di sicurezza rispetta i criteri di analisi e valutazione di cui:
 - a) i depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici: al DM Ambiente **20 10 1998**;
 - b) i depositi di gas e petrolio liquefatto: al DM Ambiente **16 5 1996**.
4. L'impianto di opifici in cui sono fabbricate, lavorate o custodite materie esplosive di qualsiasi specie è soggetto alle norme di cui ai RD **773/1931** e **635/1940**.
In particolare l'impianto di opifici di cui al capoverso **1** è soggetto a licenza del prefetto.

8.3) AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI.

1. Gli impianti indicati dal DLGS **152/2006**, parte 2^a, allegato **VIII**, sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
In particolare sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale gli impianti per:
 - a) attività energetiche;
 - b) produzione e trasformazione di metalli;
 - c) industria dei prodotti minerali;
 - d) industria chimica;
 - e) gestione dei rifiuti;
 - f) altre attività indicate nell'allegato **VIII** di cui al periodo 1°.
2. Gli impianti delle piccole e medie imprese di cui al DM Attività produttive **18 4 2005** e gli impianti non soggetti ad AIA nei casi ivi previsti sono soggetti all'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR **59/2013**.
La richiesta di AUA è presentata mediante un modello standardizzato.
La norma di cui al periodo 1° non vale per i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) se la normativa statale e regionale dispone che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

8.4) VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

1. Gli interventi rilevanti per la salute umana, l'ambiente, il mantenimento delle specie e la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita sono soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA).
2. Gli interventi soggetti e le procedure di VIA sono fissate dal DLGS **152/2006**, parte 2^a.

8.5) TUTELA DELLE ACQUE E SCARICHI.

1. Le opere e attività incidenti sui corpi idrici superficiali e sotterranei rispettano il piano regionale di tutela delle acque di cui al DPREG **74/2018**.
2. Presso gli impianti di captazione o derivazione di acque per consumo umano erogate a terzi mediante acquedotto sono vietate le opere e attività di cui al DLGS **152/2006**, articolo **94**, comma **4**.
La distanza entro cui opera il divieto è individuata dalla Regione.
Fino all'individuazione da parte della Regione la distanza è di metri **200**.
3. Lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in acque superficiali, in corpi idrici ricadenti in aree sensibili e in reti fognarie e lo scarico di sostanze pericolose rispettano le norme di cui al DLGS **152/2006**, parte 3^a.

8.6) RIFIUTI.

1. Le attività aventi ad oggetto rifiuti rispettano le norme di cui al DLGS **152/2006**, parte **4^a**.

8.7) EMISSIONI IN ATMOSFERA.

1. Gli impianti e le attività producenti emissioni in atmosfera rispettano le norme di cui al DLGS **152/2006**, parte **5^a**.
2. Gli impianti per la produzione di mobili, oggetti, imballaggi e prodotti semifiniti di materiale a base di legno rispettano le norme di cui al decreto del direttore del servizio regionale tutela dall'inquinamento **29 12 2005 ALP 10/3214**.
3. Gli impianti per la riparazione e verniciatura di autoveicoli rispettano le norme di cui al decreto del direttore del Servizio regionale tutela dall'inquinamento **29 12 2005 ALP 10/3215**.

8.8) RUMORE.

1. Le attività producenti rumore private rispettano i limiti massimi di livello sonoro in ambiente abitativo e in ambiente esterno di cui al DPCM **1 3 1991** e L **447/1995** determinati dal Comune per zone mediante il piano comunale di classificazione acustica di cui alla LR **16/2007**.
2. Le attività temporanee comportanti impiego di macchinari ed impianti rumorosi possono essere autorizzate in deroga ai limiti di livello sonoro dal Comune, che stabilisce le prescrizioni idonee a limitare l'inquinamento acustico, sentita l'ARPA.
3. Le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati abilitati, e negli esercizi pubblici, in ambiente chiuso o aperto, rispettano i requisiti acustici di cui al DPCM **215/1999**.
4. Le sorgenti sonore interne a edifici e gli edifici rispettano i requisiti acustici di cui al DPCM **5 12 1997** e al piano comunale di classificazione di cui alla LR **16/2007**.
5. Le infrastrutture stradali di nuova realizzazione rispettano i valori limite di immissione del rumore di cui al DPR **142/2004**, allegato **1**, tabella **1**.

8.9) PROTEZIONE DA CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.

1. Gli edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario od altro uso comportante permanenza di persone non inferiore a **4** ore rispettano da linee ed installazioni elettriche una distanza tale da assicurare rispetto alla esposizione ai campi elettrici e magnetici l'obiettivo di qualità di cui al DPCM **8 7 2003** (GU 200).
Per il calcolo della distanza vale il DM Ambiente **29 5 2008**.
Per valori, tecniche di misurazione e tecniche di calcolo previsionale valgono la L **221/2012** e il DM Ambiente **2 12 2014**.
2. Gli edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a **4** ore giornaliere e le loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazze e cortili esclusi i lastrici solari rispettano da antenne di telefonia mobile una distanza tale

da assicurare rispetto alla esposizione ai campi elettromagnetici il limite di esposizione di cui al DPCM **8 7 2003** (GU 199).

Per la definizione di pertinenze esterne di dimensioni abitabili valgono le linee guida di cui al DM Ambiente **7 12 2016**.

3. Negli edifici è raccomandata l'adozione di misure contrastanti l'inquinamento elettromagnetico interno, mediante l'uso di disgiuntori e cavi schermati, il decentramento di contatori e dorsali di conduttori e l'impiego di bassa tensione.

8.10) PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO.

1. Gli impianti di illuminazione esterna rispettano le norme di cui alla LR **15/2007**.
2. Gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
Sono esclusi dall'assoggettamento ad autorizzazione comunale gli impianti di modesta entità o temporanei come definiti dalla LR **15/2007**, articolo **6**, comma **2**.

8.11) SERBATOI INTERRATI.

1. La costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati aventi capacità uguale o superiore a m³ **1** contenenti le sostanze e i preparati liquidi ivi indicati rispettano le norme di cui al DM esecutivo della L **179/2002**, articolo **19**.

8.12) VERIFICA DELL'AUTORITÀ SANITARIA.

1. I progetti per opere e attività produttive sono soggetti al parere dell'autorità sanitaria per la verifica della compatibilità ambientale e igienico sanitaria.
2. Alle richieste di permesso di costruire, alla denuncia per attività e alla segnalazione di inizio attività per opere e attività produttive è allegata una relazione illustrante le previsioni rilevanti per gli aspetti ambientali e igienico sanitari.

9) BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.

9.1) BENI CULTURALI.

1. Per i beni culturali valgono le norme di cui al DLGS **42/2004**, parte **2^a**.

9.2) BENI PAESAGGISTICI.

1. Per i beni paesaggistici valgono le norme di cui al DLGS **42/2004**, parte **3^a**.
2. Fino all'adeguamento o conformazione del PRGC al PPR di cui al DPREG **111/2018** le categorie di beni soggette a vincolo paesaggistico ivi previste sono soggette alle prescrizioni d'uso presenti nel PPR stesso, titolo **II**, capo **III**.

9.3) SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E DEGLI ALBERI MONUMENTALI.

1. Gli interventi su bosco rispettano le norme di cui alla LR **9/2007** e DPREG **274/2012**.
2. Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo valgono i divieti di cui alla LR **17/2019**, articolo **19**.
3. Sono vietati l'abbattimento e il danneggiamento di alberi monumentali compresi in appositi elenchi.
L'abbattimento e la modifica della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali possono essere autorizzati dal Comune per casi motivati e improcrastinabili, previo parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di biodiversità.

9.4) SALVAGUARDIA DEI PRATI STABILI NATURALI.

1. Gli interventi su prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale ivi previsto rispettano le norme di cui alla LR **9/2005**.
2. La riduzione della superficie dei prati stabili naturali è autorizzabile dalla Regione compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità nei casi seguenti:
 - a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative;
 - b) interventi riguardanti le formazioni erbacee presentanti la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenateriti nell'allegato **A)**, punto **B1)**, della LR **9/2005**.
 L'attuatore presenta la richiesta di autorizzazione corredata del progetto dell'intervento e della localizzazione dei prati stabili naturali oggetto di intervento e dei terreni su cui sono previsti eventuali interventi compensativi.

10) PROTEZIONE ANTINCENDIO.

10.1) ATTIVITÀ SOGGETTE A DISCIPLINA E REGOLA TECNICA ANTINCENDIO.

1. Le attività rilevanti ai fini della sicurezza antincendio rispettano le norme di cui al DPR **151/2011**.
2. La progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio rispettano le norme di cui al DM Interno **20 12 2012**, DM Interno **3 8 2015** o DM Interno **3 9 2021**.
3. Gli edifici soggetti a tutela di cui al DLGS **42/2004**, aperti al pubblico, contenenti attività ricomprese nell'allegato I al DPR **151/2011**, ad esclusione di musei, gallerie, esposizione, mostre, biblioteche e archivi, rispettano le norme di cui al DM Interno **14 10 2021**.

10.2) LUOGHI DI LAVORO.

1. La progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro rispettano i criteri di cui al DM Interno **3 9 2021**.

10.3) EDIFICI RESIDENZIALI DI ALTEZZA ANTINCENDIO UGUALE O SUPERIORE A METRI 12.

1. Gli edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m **12** rispettano le norme di cui al DM Interno **246/1987**.

10.4) LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

1. I locali di intrattenimento e pubblico spettacolo rispettano le norme di cui al DM Interno **19 8 1996**.

10.5) SCUOLE E ASILI NIDO.

1. Le scuole rispettano le norme di cui al DM Interno **7 8 2017**.
In alternativa possono applicarsi le norme di cui al DM Interno **26 8 1992**.
2. Gli asili nido rispettano le norme di cui ai DM Interno **16 7 2014** e **6 4 2020**.

10.6) STRUTTURE SANITARIE.

1. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di strutture sanitarie ivi indicate rispettano le norme di cui al DM Interno **18 9 2002**.

10.7) ATTIVITÀ COMMERCIALI E UFFICI.

1. La progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio aventi superficie lorda comprensiva di servizi e depositi e degli spazi comuni coperti superiore a m² **400** rispettano le norme di cui al DM Interno **23 11 2018** o, in alternativa, le norme di cui al DM Interno **27 7 2010**.
2. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con più di **25** addetti rispettano le norme di cui al DM Interno **22 2 2006**.

10.8) ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE.

1. Le opere per attività ricettive turistico-alberghiere rispettano le norme di cui ai DM Interno **9 4 1994**, **6 10 2003** e **9 8 2016**.
Per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a **25** e fino a **50** esistenti alla data del **23 8 2015** vale il DM Interno **14 7 2015**.
Per le attività ricettive turistico-alberghiere di cui al DPR **151/2011**, allegato **I**, numero **66**, esistenti alla data del **22 9 2016** o di nuova realizzazione, eccetto strutture turistico-ricettive all'aria aperta, vale il DM Interno **9 8 2016**.
2. Le opere per strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a **400** persone rispettano le norme di cui al DM Interno **28 2 2014**.

10.9) ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE DI VEICOLI.

1. Le attività di demolizione di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a **3.000** m², rispettano le norme di cui al DM Interno **1° 7 2014**.

10.10) IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILI LIQUIDI.

1. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici di portata termica complessiva superiore a **35** kw (**30.000** kcal/h) alimentati con combustibili liquidi per:
 - a) climatizzazione di edifici e ambienti;
 - b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
 - c) forni da pane e di altri laboratori artigiani;
 - d) lavaggio della biancheria e sua sterilizzazione;
 - e) cucine e lavaggio di stoviglie;
 rispettano le norme di cui al DM Interno **28 4 2005**.
Ne sono esclusi gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale e gli inceneritori.

10.11) IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIBILI GASSOSI.

1. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici di portata termica complessiva maggiore di **35 kW (30.000 kcal/h)** alimentati da combustibili gassosi della **1a, 2a e 3a** famiglia a pressione non maggiore di **0,5 bar** per:
 - a) climatizzazione di edifici e ambienti;
 - b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
 - c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) e altri laboratori artigiani;
 - d) lavaggio di biancheria e sterilizzazione;
 - e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio di stoviglie, anche nell'ambito dell'ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari;rispettano le norme di cui al DM Interno **8 11 2019**.

10.12) SERRE RISCALDATE.

1. Gli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a **35 kW (30.000 kcal/h)** alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso per serre rispettano le norme di cui ai DM Interno **9 2 1989** e **12 4 1996**.

10.13) MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA.

1. Le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi rispettano le norme di cui al DM Interno **13 7 2011**.

10.14) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.

1. I vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi rispettano le norme di cui al DM Interno **15 9 2005**.

10.15) DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DEL GAS.

1. I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi simili rispettano le norme di cui alla L **1083/1971**.

In particolare le opere sono realizzate secondo la buona tecnica, per tale intendendosi il rispetto delle norme UNI-CIG.

10.16) DEPOSITI DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE.

1. I depositi di soluzioni idroalcoliche rispettano le norme di cui al DM Interno **18 5 1995**.

10.17) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, SERBATOI INTERRATI E DEPOSITI PER AUTOTRAZIONE.

1. I distributori stradali di carburanti liquidi rispettano le indicazioni di cui alla CM Interno **10/1969**.
2. La progettazione, la costruzione e l'installazione di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione rispettano le norme di cui al DM Interno **29 11 2002**.
3. L'installazione e l'esercizio di contenitori - distributori ad uso privato per l'erogazione di carburante liquido ivi previsto rispettano le norme di cui al DM Interno **22 11 2017**.

10.18) STABILIMENTI PER OLI MINERALI.

1. La lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita e il trasporto di oli minerali rispettano le norme di cui al RD **1303/1934**.
2. L'installazione degli impianti di lavorazione o deposito di oli minerali rispetta le procedure di cui al DPR **420/1994**.

10.19) IMPIANTI PER GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di riempimento, travaso e deposito e l'attività di distribuzione e vendita in recipienti di gas di petrolio liquefatti rispettano le norme di cui al DLGS **128/2006**.
In particolare l'attività di cui al periodo **1°** è soggetta ad autorizzazione.
2. L'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a m³ **13** destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli rispettano le norme di cui al DM Interno **14 5 2004**.
Verso gli elementi pericolosi dei depositi di cui al periodo **1°** sono rispettate le distanze di sicurezza di cui al DM Interno **14 5 2004**, Allegato, titolo **III**.
3. La progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto aventi capacità complessiva superiore a m³ **5** rispettano le norme di cui al DM Interno **13 10 1994**, per le parti non inerenti i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a **13 m³** non adibiti ad uso commerciale.
4. La progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto aventi capacità complessiva non superiore a m³ **5** rispettano le norme di cui al DPR **214/2006**.
5. La costruzione e l'esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatto contenuti in recipienti portatili e delle rivendite rispettano le indicazioni di cui alla CM Interno **74/1956**.

10.20) DISTRIBUTORI DI GAS E IDROGENO PER AUTOTRAZIONE.

1. Gli impianti per la distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione rispettano le norme di cui al DPR **340/2003**.
In particolare valgono le distanze di sicurezza di cui al punto **13.2**.
2. La progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a **50** tonnellate rispettano le norme di cui al DM Interno **30 6 2021**.
3. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione rispettano le norme di cui ai DM Interno **24 5 2002** e **28 6 2002**.
4. L'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione (VRA) ad uso privato di gas naturale per l'autotrazione della portata massima di **20 m³** all'ora rispettano le norme di cui al DM Interno **30 4 2012**.
5. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione rispettano le norme di cui al DM Interno **23 10 2018**.

10.21) GAS NATURALE E BIOGAS.

1. Il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a **0,8** rispettano le norme di cui al DM Interno **24 11 1984**.
2. La progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a **0,8** rispettano le norme di cui al DM Sviluppo economico **16 4 2008**.
3. La progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a **0,8** rispettano le norme di cui al DM Sviluppo economico **17 4 2008**.
4. La progettazione, la costruzione e l'esercizio di depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a **0,8** e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a **0,8**, rispettano le norme di cui al DM Interno **3 2 2016**.

10.22) EDIFICI CIVILI A STRUTTURA DI ACCIAIO.

1. I progetti di edifici civili a struttura di acciaio rispettano le norme di cui alla CM Interno **91/1961**.

10.23) IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

1. Gli impianti fotovoltaici con tensione in corrente continua non superiore a **1500** volt rispettano le indicazioni di cui alla Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici allegata alla nota del ministero dell'Interno **5158/2010**.

10.24) PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

1. L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione è soggetto, per i materiali e prodotti per uso antincendio, alle disposizioni adottate con DM Interno ai sensi del DLGS **139/2006**, articolo **15**.

10.25) STABILIMENTI E IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI.

1. Gli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi e centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a **3.000 m²**, rispettano le norme di cui al DM Interno **26 7 2022**.

10.26) PROCEDURE E MODALITÀ ANTINCENDIO.

1. La valutazione del livello di rischio e la progettazione delle misure compensative rispettano le procedure e i criteri di cui al DM Interno **9 5 2007**.
2. Le richieste per abilitazione antincendio rispettano le norme di cui al DPR **151/2011** e DM Interno **7 8 2012**.
Le modalità delle verifiche per le attività di cui al DPR **151/2011** all'interno di stabilimenti di soglia superiore sono regolate dal DLGS **105/2015**, allegato **L**.
3. Per gli edifici di interesse artistico e storico di cui al DLGS **42/2004**, parte **2^a**:
 - a) se destinati a contenere musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali vale il DM Beni culturali **569/1992**;
 - b) se destinati a biblioteche e archivi vale il DPR **418/1995**;
 - c) se aperti al pubblico, destinati a contenere attività di cui al DPR **151/2011**, allegato **I**, valgono le linee guida per la valutazione in deroga di cui alla CM Interno **3181/2016**.

Per gli edifici sottoposti a tutela di cui al DLGS **42/2004**, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, in alternativa al DM interno **569/1992** e al DPR **418/1995** possono applicarsi le norme di cui al DM Interno **10 7 2020**.

11) EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO.

11.1) RISPARMIO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

1. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati sono progettati e messi in opera tali da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
Vale la L **10/1991**.
2. Gli edifici e le unità immobiliari indicate dalla legge sono dotati di attestato di prestazione energetica come previsto dal DLGS **192/2005**.
3. Le prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione sono calcolate secondo il DM Sviluppo economico **26 6 2015**.
4. La relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica è compilata secondo gli schemi e le modalità di cui al DM Sviluppo economico **26 6 2015**.
5. La certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari è formata secondo le linee guida di cui al DM Sviluppo economico **26 6 2015**.
6. Per le procedure per impianti per l'efficienza energetica e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili vale il DLGS **199/2021**, allegato II.

11.2) RISCALDAMENTO.

1. L'installazione nuova e la ristrutturazione di impianti termici e la sostituzione di generatori di calore rispettano le norme di cui al DPR **412/1993**.
In particolare le opere di cui al periodo 1° sono compiute tali che il rendimento medio stagionale dell'impianto termico sia non inferiore ai valori di legge.
2. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, gli impianti costituenti rifacimento impiantistico generale e gli impianti di riscaldamento centralizzati sono progettati e realizzati tali da consentire l'adozione di sistemi di regolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
3. Per il riscaldamento invernale è raccomandata la costituzione di sistemi radianti a bassa temperatura come pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti, nei soffitti dei locali.
I sistemi radianti possono anche essere costituiti come terminali di impianti di climatizzazione, purché siano previsti dei dispositivi per il controllo dell'umidità relativa.
4. In presenza di una linea di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento distante meno di 1 chilometro, esistente o progettata, è raccomandata la realizzazione di allacciamento o predisposizione per una sottostazione di scambio.
5. Gli edifici e gli impianti termici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione generale sono dotati di dispositivi di regolazione automatica della temperatura per parti o per vani aventi caratteristiche di uso ed esposizione uniformi, tali da evitare sovrariscaldamento per soleggiamento da apporto solare di parti non destinate alla permanenza di persone.

6. Negli edifici di cui al DPR **412/1993**, categoria **E8** (industriali e artigianali) sono raccomandati:
- a) compattezza degli edifici;
 - b) in corrispondenza dei punti di carico e scarico: installazione di sistemi di chiusura automatici;
 - c) in ambienti con altezze rilevanti: utilizzo di sistemi di riscaldamento e ventilazione tali da contenere la stratificazione termica, come sistemi di riscaldamento ad irraggiamento, a pavimento, soffitto, parete, e sistemi di ventilazione volti a questo scopo;
 - d) utilizzo di motori efficienti, a velocità variabili o con *inverter*.
7. In presenza di una rete di teleriscaldamento o di un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici vale il DLGS **102/2014**, articolo **9**, comma **5, a)**. In particolare è obbligatoria l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura.
8. Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici vale il DLGS **102/2014**, articolo **9**, comma **5, b) e c)**.
In particolare è obbligatoria l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi: per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi.

11.3) RAFFRESCAMENTO.

1. Vale l'indicazione di cui al paragrafo **11.2)**, capoverso **8**.

11.4) GEOTERMIA.

1. È raccomandata l'installazione di impianti sfruttanti l'energia geotermica mediante pompe di calore abbinata a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore ai fini di riscaldamento e raffrescamento.
2. Le sonde geotermiche è raccomandato che siano del tipo a circuito chiuso.
Durante le operazioni di perforazione e ritombamento sono adottate misure di sicurezza adeguate ad evitare di:
- a) penetrare strati impermeabili collegando tra loro acquiferi diversi;

- b) inquinare il sottosuolo e/o le acque di falda a causa di additivi, perdite o altre irregolarità di esercizio dell'impianto;
 - c) inquinare il suolo e/o il sottosuolo a causa di perdite di olio, carburanti, additivi o altre materie delle macchine perforatrici.
A questo fine il terreno sottostante le perforatrici è da proteggersi mediante teli impermeabili e vasche di raccolta.
3. I fori per le sonde geotermiche verticali rispettano la distanza dai confini di proprietà previste dalla legge, e comunque non minore di metri **4**, se non previo consenso del vicino.
 4. Le perforazioni non possono essere effettuate in prossimità di utenze idriche esistenti e comunque a meno **30** metri da pozzi di approvvigionamento idropotabile pubblico.
 5. Durante le perforazioni e prima della messa in esercizio dell'impianto è redatto un rapporto con:
 - a) dati puntuali della perforazione, relativi a stratigrafia del sottosuolo, afflussi di acqua di falda, perdite di acque di perforazione, tipo di perforazione e di ritombamento, materiali e additivi utilizzati, situazioni ed eventi particolari;
 - b) dati tecnici e risultati delle prove di tenuta della sonda geotermica.
 6. Le indicazioni di cui ai capoversi **1, 2, 3, 4 e 5** valgono nei limiti in cui rispettano le norme di settore, e in particolare il piano regionale di tutela delle acque di cui al DPREG **74/2018**.

11.5) PRESTAZIONI ENERGETICHE.

1. La nuova costruzione e la ristrutturazione di edifici e impianti di climatizzazione invernale ed estiva rispettano i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti finalizzati al contenimento dei consumi di energia e alla limitazione delle immissioni di gas a effetto serra di cui al DLGS **192/2005**.
2. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui al DLGS **28/2011**, allegato **3**.
Se previsti valgono i valori superiori di legge regionale.
3. La copertura del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria di cui al capoverso **1** è rispettata se l'acqua calda sanitaria deriva da una rete di teleriscaldamento che sia alimentata anche dalla combustione di rifiuti solidi urbani e/o biogas o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
La norma di cui al periodo **1°** è rispettata anche se sono utilizzate pompe di calore o se un pari fabbisogno di energia primaria è soddisfatto tramite il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile utilizzati ai fini della climatizzazione invernale o del riscaldamento.
4. Per:
 - a) nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di primo livello come definita dal DM Sviluppo economico **26 6 2015**, allegato **1**, punto **1.4.1**, di edifici a uso diverso da residenziale aventi superficie utile superiore a m² **500**;

b) nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di primo livello come definita dal DM Sviluppo economico **26 6 2015**, allegato **1**, punto **1.4.1**, di edifici residenziali con almeno **10** unità abitative:

è obbligatoria la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura:

- 1)** in genere: da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o non pertinenziali;
- 2)** per la sola nuova costruzione di edifici residenziali con almeno **10** unità abitative: per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al **20** per cento di quelli totali, come previsto dal DPR **380/2001**, articolo **4**, comma **1 ter**.

In nuova costruzione e ristrutturazione importante di cui al DM Sviluppo economico **26 6 2015** di edifici sia residenziali che diversi da residenziali sono rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici come previsto dal DLGS **192/2005**, articolo **4**, comma **1 bis**.

- 5.** Il progetto comprendente impianti solari è corredato della relazione tecnica circa il dimensionamento.
- 6.** Valgono le eccezioni di cui al DLGS **28/2011**, articolo **11**, comma **2** (edifici soggetti a vincolo culturale) e allegato **3**, commi **7** e **8** (impossibilità tecnica).

11.6) RISPARMIO IDRICO.

1. Negli interventi su edifici di cui al DPR **412/1993**, categoria **E8** (industriali e artigianali), comportanti la realizzazione o il rifacimento del sistema di approvvigionamento, distribuzione, utilizzo e scarico dell'acqua è raccomandato di:

a) predisporre un sistema idrico per l'uso di due o più tipologie di acqua:

- 1)** acqua di elevata qualità dove questa è necessaria;
- 2)** acqua di qualità diversa per gli altri usi, ed in particolare per il raffreddamento di processo, il lavaggio dei veicoli e dei piazzali e l'irrigazione delle aree a verde, e per raffrescamento naturale delle coperture nei mesi estivi.

L'acqua per usi non richiedenti potabilità è approvvigionata da rete di acqua non potabile o da acquedotto industriale se esistenti.

In assenza di rete di acqua non potabile o di acquedotto industriale l'acqua può essere estratta dalla falda più superficiale.

Se non è possibile l'approvvigionamento da falda può essere provvisoriamente utilizzata acqua potabile.

In ogni caso i punti di uso di acqua di bassa qualità sono collegati ai sistemi integrativi di cui alle lettere **b)** e **c)**;

b) applicare la previsione di cui al capoverso **2**.

Il sistema è collegato come sistema integrativo all'impianto di distribuzione dell'acqua non potabile di cui alla lettera **a)**, punto **2)**;

c) nei cicli produttivi in cui sono presenti acque di scarto: recuperare e riusare le acque di scarto per usi compatibili con la qualità delle acque recuperate, previo trattamento se necessario.

Resta salva l'applicazione delle norme di settore e di eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Il sistema è collegato come sistema integrativo all'impianto di distribuzione dell'acqua non potabile di cui alla lettera **a)**, punto **2)**.

L'eventuale mancata realizzazione dei sistemi di recupero va adeguatamente giustificata mediante una apposita relazione tecnico-economica;

- d)** indirizzare i sistemi d'uso dell'acqua nei cicli produttivi verso la massima efficienza, anche mediante l'acqua di scarto proveniente da processi a monte se compatibile verso processi produttivi a valle, anche tra aziende diverse;
- e)** ridurre al minimo le dispersioni di calore nei sistemi di distribuzione di acqua calda e di vapore, compatibilmente con le specifiche attività produttive, mediante coibentazione delle tubazioni, controllo della temperatura, anelli di ricircolo se necessari e simili;
- f)** recuperare il calore dalle acque di scarico aventi una temperatura media superiore a **30° C**, mediante scambiatori di calore o sistemi a pompa di calore. Il calore recuperato è riusato all'interno dell'insediamento produttivo per gli usi di processo, per il preriscaldamento dell'acqua sanitaria o ad integrazione del sistema di riscaldamento.

L'eventuale mancata realizzazione dei sistemi di recupero va adeguatamente giustificata mediante una apposita relazione tecnico-economica.

- 2.** Per le parti di edifici industriali e artigianali destinate ad usi assimilabili ai civili, come uffici, spogliatoi, alloggi e simili, valgono le norme già previste per il consumo di acqua potabile.